



N. 1586-A
ALLEGATO 2-I

TESTO PROPOSTO DALLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022

ALLEGATO 2-I

ORDINI DEL GIORNO

esaminati dalle Commissioni competenti in sede consultiva, con indicazione del relativo esito procedurale

INDICE**ORDINI DEL GIORNO ACCOLTI DAL GOVERNO
O APPROVATI DALLA COMMISSIONE**

1 ^a Commissione.....	<i>Pag.</i>	1
2 ^a Commissione.....	»	2
3 ^a Commissione.....	»	7
4 ^a Commissione.....	»	9
7 ^a Commissione.....	»	16
9 ^a Commissione.....	»	29
11 ^a Commissione.....	»	42
12 ^a Commissione.....	»	48
13 ^a Commissione.....	»	86

ORDINI DEL GIORNO NON ACCOLTI DAL GOVERNO,
RESPINTI DALLA COMMISSIONE, IMPROPONIBILI
O RITIRATI DAI PRESENTATORI

3 ^a Commissione.....	<i>Pag.</i>	88
7 ^a Commissione.....	»	89
11 ^a Commissione.....	»	92
12 ^a Commissione.....	»	93

ORDINI DEL GIORNO

G/1586 sez. I/1/1

CORBETTA

Accolto dal Governo

Il Senato,

premessi che:

le vittime del dovere, di cui alla legge 23 dicembre 2005 n. 266, le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004 n. 206, nonché ai familiari, anche superstiti, godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e preferenza a parità di titoli, ai sensi della Legge 23 novembre 1998 n. 407;

all'atto pratico, si riscontrano molteplici problemi di carattere applicativo della norma;

il principio della trasparenza risulta di grande rilevanza in materia di collocamento obbligatorio a garanzia dell'effettività della tutela del diritto al lavoro delle categorie protette, anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 54 decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale",

impegna il Governo:

a porre in essere ogni iniziativa di propria competenza affinché siano garantite le assunzioni obbligatorie delle categorie protette sia presso le amministrazioni pubbliche sia nel settore privato, rispettando per qualifica e funzioni il titolo di studio e le professionalità possedute;

per le categorie protette, le amministrazioni indichino con cadenza annuale sul proprio sito istituzionale: a) la dotazione organica distinta per aree o categorie; b) il numero dei soggetti da assumere in base alle previsioni dell'art. 18 della legge 68/1999; c) il numero dei soggetti già reclutati a copertura della quota obbligatoria; d) le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al lavoro;

in caso di inadempimento del datore di lavoro privato e pubblico, siano applicabili le sanzioni penali, amministrative e disciplinari secondo la vigente normativa.

G/1586 sez. I/2/1

CORBETTA

Accolto dal Governo

Il Senato,

al fine di dare spessore, valore e rappresentanza alla posizione della vittima di reato che deve essere tenuta in considerazione nelle diverse attività istituzionali, normative, giudiziarie e sociali al fine di non comprometterne e comprimerne i diritti, interessi e ragioni, nella prospettiva del bene comune, della certezza della pena e della sicurezza nazionale;

analizzare e studiare tutte le condizioni di natura culturale, sociale, normativa (sostanziale e processuale) che afferiscono alle vittime di reato e che incidono sulla posizione soggettiva delle stesse, con l'obiettivo di proporre modifiche normative volte a migliorarne la condizione e la considerazione,

impegna il Governo:

ad istituire presso il Ministero della giustizia - con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge - il Tavolo di lavoro per le vittime di reato, composto dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell'interno, dal Ministero della difesa, dal Ministero delle finanze, da rappresentanti della magistratura, dell'avvocatura e della Polizia Penitenziaria, dal Ministero del lavoro, dal Ministero dell'istruzione, dal Ministero dei beni culturali e da Associazioni senza scopo di lucro, rappresentative delle vittime.

G/1586 Sez I/1/2

OSTELLARI, PILLON, Emanuele PELLEGRINI

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

la libera professione, come è ormai evidente a tutti, ha perso molto del proprio *appeal*, drasticamente falcidiata da un combinato disposto di fattori economici e sociali che ne hanno minato le fondamenta, tanto da far

meritare alla categoria dei liberi professionisti in generale la nomea di «nuovi poveri»;

pur senza drammatizzare, se da un lato appare innegabile che la categoria stia sentendo gravemente il peso della crisi economica che ha investito l'intero paese, aggravata altresì dal parallelo dispiegarsi di una crescita esponenziale della classe professionale tale da far registrare una perenne predominanza dell'offerta rispetto alla relativa domanda di servizi, sotto altro profilo risulta evidente come l'irrefrenabile aumento dei costi e degli oneri, finanche fiscali, connessi all'effettivo svolgimento dell'attività libero professionale, in uno alla progressiva crescita dei crediti insoluti, per le molteplici criticità insite nel sistema del recupero dei compensi, stia progressivamente incidendo in maniera sempre più preoccupante sulla stessa capacità reddituale di piccoli e medi professionisti, tanto da metterne in discussione la stessa permanenza nelle categorie di appartenenza;

non a caso il recente ricorso del legislatore in più settori al parametro dell'equità e di equo compenso ha di fatto riportato l'attenzione dei più sulle ragioni del necessario equilibrio nei rapporti individuali libero professionale in merito ad una corretta rimodulazione della regola convenzionale, caratterizzata dall'accostamento della figura del professionista a quella tipica del consumatore, in ragione della sempre maggiore presenza di situazioni di potenziale sperequazione negoziale e prevaricazione campi solidale da parte del beneficiario della prestazione;

molti professionisti, spesso in assenza di liquidità, si vedono costretti a dover rinunciare al recupero del credito a causa dei costi che la procedura comporta, in quanto non sostenibili per le fasce reddituali più basse del mondo professionale;

su tali premesse appare evidente come una misura che gioverebbe all'intera categoria professionale, oltre che alle stesse finanze statali, risulterebbe quella di prevedere normativamente l'estensione del regime fiscale agevolato previsto per le controversie individuali di lavoro - per le quali, come è noto, vige il principio di gratuità dalle spese processuali (articolo unico legge n. 319 del 1958), salvo che per l'onere di pagamento del contributo unificato - anche alle procedure giudiziali aventi ad oggetto il recupero del credito costituito da compenso professionale;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere il regime fiscale agevolato previsto per le controversie individuali di lavoro anche alle procedure giudiziali aventi ad oggetto il recupero del credito costituito da compenso professionale.

G/1586 Sez I/2/2

OSTELLARI, PILLON, Emanuele PELLEGRINI

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premessi che:

la difficoltà economica dei cittadini, ove per ragioni di stretta necessità non possa inibire l'accesso a prestazioni di liberi professionisti, induce a ricorrere a espedienti non sempre rispondenti a parametri di legalità nelle modalità di pagamento e, spesse volte, diviene motivo di adempimento;

in un contesto di così difficile equilibrio socio-economico l'adozione di strumenti mirati alla riduzione del carico fiscale a favore dei cittadini potrebbe spiegare utilità importanti in varie direzioni;

ed invero, oltre ad alleviare la sofferenza economica dei singoli, procurata da spese necessitate, non voluttuarie e spesso di rilevante ammontare, la detraibilità degli oneri per prestazioni professionali si pone bene nel solco del piano generale di abbattimento del fenomeno dell'evasione fiscale;

è certo che lo sconto fiscale sia da sempre incentivo a preferire la legalità di transazioni in chiaro a operazioni economiche sommerse. Di estrema utilità, in tale direzione, risulterebbe, dunque, la possibilità per il cittadino di inserire, tra le detrazioni fiscali delle spese sostenute per oneri del contribuente ex articolo 15, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, l'importo pari al 19% delle spese sostenute per i servizi forniti da professionisti iscritti a ordini e collegi professionali o altre categorie professionali riconosciute dalla normativa, per le quali non sia già prevista una specifica detrazione entro il limite annuo complessivo di euro 1.500;

per implementare il ricorso ai circuiti elettronici di pagamento e contribuire alla lotta contro l'evasione fiscale sarebbe opportuno limitare l'agevolazione ai soli pagamenti effettuati mediante strumento idoneo a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari;

l'esclusione dell'applicazione di Iva e il ridotto gettito Irpef giustificano la riduzione della percentuale detraibile al 5% per il caso di regime forfettario. La differente modulazione della regola in relazione alla natura del regime operato risponde ad esigenze di equilibrio di mercato ed evita discriminazioni tra professionisti, a svantaggio di coloro che sono tenuti ad applicare la maggiorazione del 22% per importi Iva;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di sottoporre a detrazione fiscale le spese sostenute per i servizi forniti da professionisti iscritti ad ordini e collegi professionali o altre categorie professionali riconosciute dalla normativa, per le quali non sia già prevista una specifica detrazione, entro il limite annuo complessivo di euro 1.500, a condizione che le suddette spese siano pagate utilizzando uno strumento che garantisca la tracciabilità dei flussi finanziari, e che la detrazione venga ridotta al 5% dei compensi corrisposti, laddove i servizi professionali siano resi da soggetti che operano ai sensi del regime fiscale previsto dall'articolo 1, commi 54 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

G/1586 Sez I/3/2

OSTELLARI, PILLON, Emanuele PELLEGRINI

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

la difficoltà economica dei cittadini, ove per ragioni di stretta necessità non possa inibire l'accesso a prestazioni di liberi professionisti, induce a ricorrere a espedienti non sempre rispondenti a parametri di legalità nelle modalità di pagamento e, spesse volte, diviene motivo di adempimento;

in un contesto di così difficile equilibrio socio-economico l'adozione di strumenti mirati alla riduzione del carico fiscale a favore dei cittadini potrebbe spiegare utilità importanti in varie direzioni;

ed invero, oltre ad alleviare la sofferenza economica dei singoli, procurata da spese necessitate, non voluttuarie e spesso di rilevante ammontare, la detraibilità degli oneri per prestazioni professionali si pone bene nel solco del piano generale di abbattimento del fenomeno dell'evasione fiscale;

per implementare il ricorso ai circuiti elettronici di pagamento e contribuire alla lotta contro l'evasione fiscale sarebbe opportuno limitare l'agevolazione ai soli pagamenti effettuati mediante strumento idoneo a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di sottoporre a detrazione fiscale le spese sostenute per i servizi forniti da professionisti iscritti ad ordini e collegi pro-

fessionali o altre categorie professionali riconosciute dalla normativa, per le quali non sia già prevista una specifica detrazione, entro il limite annuo complessivo di euro 1.500;

a valutare l'opportunità di prevedere un finanziamento ai tribunali per la videoregistrazione di tutti i colloqui con i minori da parte di giudici e CTU; un finanziamento ai tribunali per videoconferenze con i detenuti nei processi penali al fine di evitare le trasferte della polizia penitenziaria; un finanziamento per tutte le sedi di Corte di Appello; un finanziamento per l'acquisto delle divise antisommossa per polizia penitenziaria;

a valutare l'opportunità di prevedere l'esenzione del pagamento della marca da bollo per la costituzione di parte civile e per tutti i procedimenti giudiziari per favorire le vittime di reato dai costi procedurali che, in caso di condanna verranno sostenuti dal condannato;

a valutare l'opportunità di prevedere un finanziamento alle procure per i minori per esercitare il controllo sulle case famiglia e sugli affidi;

a valutare l'opportunità di prevedere il Gratuito patrocinio anche per spese legali all'estero ai genitori per procedure di rimpatrio dei minori nel caso di sottrazione internazionale di minori.

G/1586 Sez I/4/2 (testo 2)

CUCCA

Accolto dal Governo

La Commissione,

premesso che,

l'articolo 48 del disegno di legge in discussione prevede la possibilità per il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, di assumere nel 2020, i magistrati ordinari vincitori del concorso già bandito alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2020;

analoghe disposizioni erano contenute nella legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 478) e nella legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 377);

considerato che,

al 28 febbraio 2019 i magistrati presenti in Italia ammontavano a 9.401 unità, includendo in tale numero sia i magistrati fuori ruolo, sia i Magistrati ordinari in Tirocinio (MOT);

il numero di giudici per 100.000 abitanti si è ridotto da n. 11 del 2010 a n. 10,6 del 2018; comunque omogeneo a Francia e Spagna, ma minore del dato medio nei Paesi considerati dal rapporto CEPEJ pari a 17,8;

L'Italia ha un grande numero di giudici non togati, anche per far fronte alla mole di lavoro che concerne le liti di minor valore ovvero i reati più piccoli; e che tale sproporzione tra Magistrati togati e non, è un problema endemico del nostro paese;

L'Italia è ottavo per risorse spese delle amministrazioni pubbliche per i tribunali, anche se la spesa non raggiunge i 100 euro a persona mentre i primi tre Stati membri (Lussemburgo, Regno Unito e Danimarca) ne investono dai 150 in su. La spesa generale del Governo per i tribunali rappresenta lo 0,35% del Pil.

impegna il Governo a:

definire l'attuazione del piano di assunzioni del personale di magistratura anche per assicurare il ricambio generazionale dell'alto numero di magistrati andati in pensione.

G/1586 Sez I/1/3 (testo 2)

VESCOVI, CANDURA, IWOBÌ

Approvato dalla Commissione

La 3^a Commissione,

in sede di esame dell'A.S. 1586 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premesso che:

l'articolo 101, comma 1, estende l'ambito geografico di applicazione delle risorse del c.d. Fondo Africa includendovi i Paesi non africani di importanza prioritaria per i movimenti migratori;

al Fondo, che viene conseguentemente rinominato, è assegnata una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro per l'anno 2020, 30 milioni di euro per l'anno 2021 e 40 milioni di euro per il 2022;

i settori d'intervento riguardano progetti di cooperazione allo sviluppo, di protezione dei migranti e dei rifugiati, di rimpatri volontari assistiti dai Paesi di transito ai Paesi di origine, di assistenza tecnica e formazione a favore delle Autorità dei Paesi di transito incaricate della gestione delle frontiere e della lotta contro il traffico di esseri umani, nonché di campagne informative sul rischio migratorio;

considerato che:

l'incidenza delle migrazioni provenienti dall'Africa tramite i flussi del Mediterraneo assorbe la quota maggioritaria delle immigrazioni nel nostro Paese;

la tratta del Mediterraneo viene usata anche da migranti provenienti da Paesi mediorientali, come testimoniano i dati delle nazionalità al momento degli sbarchi;

valutata altresì che:

l'esigua dotazione finanziaria del nuovo "Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori";

impegna il Governo:

ad assicurare adeguate risorse del "Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori" per i Paesi africani, e al contempo cercare di prevedere, compatibilmente con i vincoli di bilancio, un aumento della dotazione finanziaria di tale fondo.

G/1586 Sez I/3/3 (testo 2)

VESCOVI, CANDURA, IWObI

Accolto dal Governo

La 3^a Commissione,

in sede di esame dell'A.S. 1586 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premesso che:

l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) è una delle principali novità della legge di riforma della cooperazione (legge n. 125/2014), ha iniziato ad operare nel gennaio del 2016; rappresenta il braccio tecnico-operativo del sistema italiano di cooperazione e presenta 2 sedi nazionali, a Roma e a Firenze, oltre a 20 Sedi Estere;

come previsto dalla Convenzione stipulata tra MAECI ed AICS il Direttore dell'Agenzia è tenuto a riferire sui risultati conseguiti al Ministro degli esteri e della cooperazione internazionale, alla fine di ogni anno solare, con un rapporto pubblicato anche sul sito web dell'AICS,

impegna il Governo:

a prevedere, da parte degli organi preposti, un incisivo controllo delle singole attività svolte dagli organi direttivi dell'Agenzia.

G/1586 sez. I/1/4 (testo 2)

ROJC, DONNO

Accolto dal Governo

La 4^a Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge di bilancio (A.S. 1586),
preso atto delle dichiarazioni programmatiche rese dal Ministro della difesa lo scorso 30 ottobre in audizione avanti le Commissioni difesa di Camera e Senato in particolare sul personale civile e l'area tecnico operativa e industriale della Difesa

impegna il Governo a valutare, nei limiti delle risorse disponibili:

di predisporre e attuare un urgente piano straordinario di assunzioni per il reclutamento di unità di personale civile con profili tecnici e amministrativi, per assicurare il ricambio generazionale dell'alto numero di maestranze andate in pensione e non sostituite per effetto della legge 244/2012 e del blocco del *turn over* imposto alla Pubblica amministrazione, ed evitare di disperdere ulteriormente l'alto e qualificato patrimonio professionale fin qui maturato da quelle ormai prossime all'uscita, con riferimento ad un'età media del personale che è ormai giunta alle soglie dei 59 anni;

di elaborare ed avviare un piano di interventi volto all'incremento della retribuzione accessoria del personale civile della difesa che a tutt'oggi, a parità di ruolo e qualifica con i dipendenti degli altri ministeri e pubbliche amministrazioni, e come certificato da una commissione interna al Ministero istituita nel 2016 dall'allora Ministro *pro tempore* presieduta dal Sottosegretario con delega, soffre di un *gap* economico in negativo quantificabile in una percentuale che varia mediamente tra il 25 e il 30 per cento dei trattamenti economici accessori attribuiti alla totalità dei dipendenti pubblici.

G/1586 sez. I/2/4

DONNO

Accolto dal Governo

La 4^a Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge di bilancio (A.S. 1586),

premesso che:

l'articolo 2247-*octies* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) disciplina il regime transitorio dell'avan-

zamento degli ufficiali del ruolo speciale ad esaurimento dell'Arma dei Carabinieri;

nel mese di luglio 2019, il TAR del Lazio si è pronunciato a favore di due ufficiali che, in due distinti ricorsi, avevano lamentato che a seguito della legge di riordino dei ruoli si erano visti riconoscere, con decreti dirigenziali del Ministero della difesa - Direzione generale per il Personale Militare - un'anzianità di servizio nel grado di tenente colonnello errata (2017 anziché 2015) rispetto a quanto indicato dalle norme applicabili al caso in specie e poi richiamate ed interpretate in maniera corretta nelle sentenze. La normativa di settore prevede che il criterio di avanzamento per gli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri sia quello di anzianità secondo i termini temporali previsti nella tabella 4, quadro IV, calcolati a partire dalla data di nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo;

l'articolo 2247-*octies* citato prevede, nel regime transitorio per gli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento, che sino all'anno 2023 gli avanzamenti sino al grado di tenente colonnello "si effettuano ad anzianità", con le modalità di cui all'articolo 1055 che a sua volta, al comma 1, conferma il criterio dell'avanzamento ad anzianità richiamando le modalità previste dall'articolo 1071, comma 3, secondo cui "le promozioni ad anzianità sono conferite con decorrenza dal giorno del compimento delle anzianità di grado richieste, in base alle disposizioni del presente codice". L'unico criterio richiamato è quello dell'anzianità e i periodi previsti per il passaggio di grado non possono che essere quelli specificatamente contemplati dalla tabella 4, quadro IV (2 anni per la promozione al grado di tenente, 5 anni per capitano, 6 anni per maggiore e 4 anni per tenente colonnello);

detta problematica riguarda tutti gli ufficiali ruolo speciale ad esaurimento e ex ruolo speciale transitati nel ruolo normale, che potrebbero decidere di citare in giudizio l'amministrazione per ottenere gli stessi benefici riconosciuti in primo grado dal TAR ai due ufficiali;

se la situazione non dovesse essere risolta, avendo superato il limite temporale del 31 ottobre 2019 (data in cui vengono formate le aliquote di avanzamento per il 2020), l'amministrazione, se soccombente, dovrà promuovere al grado di colonnello, *tout court*, altri 29 tenenti colonnelli del ruolo normale del 32° corso applicativo e 17 tenenti colonnelli del ruolo speciale ad esaurimento del 30° corso applicativo non transitati;

si è di fronte ad una situazione fortemente pregiudizievole sia dal punto di vista economico (si considerino pure le spese di giudizio e la pendenza di altri ricorsi) che sotto il profilo della violazione dei principi di equità e corretta amministrazione,

impegna il Governo:

a fornire una lettura univoca delle disposizioni di cui in premessa al fine di scongiurare aggravii di tipo giudiziale ed economico.

G/1586 sez. I/3/4 (testo 2)

DONNO

Accolto dal Governo

La 4^a Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge di bilancio (A.S. 1586),

premesso che:

il titolo V del disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 riguarda il rinnovo dei contratti pubblici;

nel comparto difesa è in ruolo un numero esiguo di infermieri, laureati ex militari, transitati a seguito di non idoneità al servizio per motivi sanitari nei ruoli civili del Ministero con l'incarico di "assistente sanitario" A2, F3;

si tratta di circa 15 infermieri transitati in tutta Italia a ruolo civile, che il Ministero della difesa continua ad impiegare come assistenti sanitari (operatori socio sanitari), ruolo, peraltro, a cui gli stessi non risultano abilitati, non essendo in possesso del relativo diploma;

si tratta di personale laureato con formazione universitaria perseguita a spese della stessa difesa, già in servizio da militare professionista come infermiere laureato, inquadrato con livello contrattuale inferiore e, quindi, difforme rispetto a quello in cui si trovano gli infermieri di qualsiasi altro Ministero;

considerato che:

quanto premesso evidenzia il disallineamento tra la professione sanitaria effettivamente svolta e le paritetiche figure professionali già esistenti nello stesso comparto civile della difesa, nel quale tale figura è prevista con il nome di collaboratore sanitario Pos A3 F1, equivalente esso all'infermiere di Asl D1;

si è di fronte ad una situazione fortemente pregiudizievole dal punto di vista sia economico che professionale, a cui va ad aggiungersi un'evidente e ingiusta disparità di trattamento tra la figura professionale assegnata all'atto del transito nei ruoli civili agli ex militari e gli infermieri, non ex militari, inquadrati nel ruolo di collaboratore sanitario Pos A3 F1,

impegna il Governo:

a valutare la necessità di intervenire, mediante atti di propria competenza, tutelando la condizione degli infermieri di cui in premessa, laureati ex militari, transitati a seguito di non idoneità al servizio per motivi sanitari nei ruoli civili del Ministero della difesa.

G/1586 sez. I/4/4

DONNO

Accolto dal Governo

La 4^a Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge di bilancio (A.S. 1586),

premesso che:

il titolo V del disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 riguarda il rinnovo dei contratti pubblici;

in tema di assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche, l'articolo 40, comma 1, lettera *o*), dello "Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2, lettera *b*), 3 e 4, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", reca modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 e stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 42-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano esclusivamente in caso di istanza di assegnazione presso gli uffici della stessa Forza di polizia di appartenenza del richiedente, ovvero, per gli appartenenti all'Amministrazione della Difesa, presso uffici della medesima;

il richiamato articolo dispone altresì che il diniego della richiesta di mobilità temporanea "è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio";

tale formulazione normativa pone qualche dubbio, considerato che la volontà del legislatore non può che essere quella di limitare il diniego a "casi" o ad "esigenze eccezionali", allo scopo di non frustrare le ragioni di tutela della genitorialità, che hanno costituito la *ratio* della previsione normativa dell'istituto della mobilità;

la modifica così come formulata, invece, finirebbe per sterilizzare l'applicabilità della norma posta a tutela dei figli minori e del diritto all'esercizio alla genitorialità;

le dette proposte lasciano, quindi, qualche perplessità, perché danno il senso di atti pregiudizievoli per i lavoratori in divisa,

impegna il Governo:

a valutare la necessità di intervenire, mediante atti di propria competenza, al fine di scongiurare eventuali situazioni pregiudizievoli in tema di il diniego della richiesta di mobilità temporanea.

G/1586/sez. I/5/4 (testo 2)

ROJC, VATTUONE

Accolto dal Governo

La 4^a Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge di bilancio (A.S. 1586),

premesso che:

nel prossimo triennio ricorre il settantacinquesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione ('43-'45); un triennio segnato, su tutto il territorio nazionale, da numerosi eventi storici che furono decisivi per la nascita della Repubblica Italiana;

è un dato acclarato la recrudescenza, in Italia ed in Europa, di orientamenti e gruppi dichiaratamente razzisti, fascisti e xenofobi;

questo chiama Governo e Parlamento ad un supplemento di responsabilità per difendere valori e libertà della nostra Costituzione;

impegna il Governo, nei limiti delle risorse disponibili:

a incrementare di 500.000 euro l'anno, per il triennio 2020-2022, l'importo del contributo a beneficio delle associazioni combattentistiche e partigiane.

G/1586/sez. I/6/4

PUCCIARELLI, FUSCO, PEPE

Accolto dal Governo

La 4^a Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge di bilancio (A.S. 1586),

premesso che:

l'arsenale militare marittimo della Spezia è, con gli arsenali di Augusta e di Taranto, uno dei tre della Marina militare;

l'arsenale miliare di La Spezia rappresenta un polo di eccellenza del comparto difesa italiano;

in seguito all'applicazione delle disposizioni previste dalla legge n. 244 del 2012, la cosiddetta Legge Di Paola, e dai due decreti legislativi delegati, l'area tecnico-industriale della Difesa ha subito una progressiva riduzione degli organici del personale civile, finalizzata a tagliarne di dieci mila unità la consistenza entro il 2024;

l'arsenale di La Spezia dovrebbe occupare 735 lavoratori, ma a oggi i dipendenti civili sono già scesi a 635 e i possibili pensionamenti dell'immediato futuro sono all'incirca 175;

oltre ai dipendenti diretti, il polo dell'arsenale coinvolge migliaia di dipendenti indiretti che lavorano in diverse aziende del territorio, che rappresentano un'eccellenza italiana;

il piano di ingressi previsto dal Ministero per il prossimo triennio è insufficiente, e il rischio è quello di vedere dimezzato il numero degli occupanti anche alla luce dei prossimi pensionamenti;

servirebbero conseguentemente almeno 100 assunzioni immediate solamente per permettere all'Arsenale di funzionare regolarmente;

la necessità di un "turn over" di personale specializzato è imminente ed urgente,

impegna il Governo:

a promuovere ogni iniziativa volta ad assicurare un adeguato *turn over* per l'Arsenale militare marittimo di La Spezia, che rappresenta un polo di eccellenza e dall'importanza strategica per il comparto industriale e di sicurezza nazionale.

G/1586 sez.I/7/4 (testo 2)

PUCCIARELLI, FUSCO, PEPE

Accolto dal Governo

La 4^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio (A.S. 1586),

premesso che:

i principali attori internazionali e regionali sono impegnati in una corsa utile ad acquisire il controllo delle principali linee di comunicazione via mare, indispensabili per accrescere i propri interessi militari ed economici;

la dimensione strategica del mare risulta prioritaria per un paese come l'Italia, che ha nel bacino del Mar Mediterraneo un'area di interesse vitale dal punto di vista commerciale e di sicurezza;

per il Mediterraneo passa il 30 per cento del commercio mondiale di petrolio e il 20 per cento del traffico marittimo, e l'area costituisce un mercato di 500 milioni di consumatori;

l'Italia possiede l'11^a flotta mercantile del mondo e la 3^a flotta peschereccia europea, e il nostro Paese scambia l'80 per cento delle proprie merci via mare;

il Mediterraneo inoltre rappresenta la principale via per l'immigrazione che coinvolge l'Italia;

impegna il Governo:

a promuovere ogni iniziativa utile a garantire un adeguato sostegno per rafforzare il dispositivo anti sommergibile, alla luce della costante crescita nel Mare Mediterraneo della presenza di sommergibili stranieri, anche di Stati non alleati, a valutare l'opportunità di avviare iniziative per l'acquisizione di unità navali equipaggiate per la localizzazione e il contrasto di piattaforme subacquee.

G/1586 sez. I/8/4

PEPE, PUCCIARELLI, FUSCO

Accolto dal Governo

La 4^a Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge di bilancio (A.S. 1586),

premesso che:

l'arsenale militare marittimo di Taranto è, con gli arsenali di Augusta e di La Spezia, uno dei tre della Marina militare;

ad oggi rappresenta lo stabilimento più grande della Marina militare italiana;

attualmente, a fronte di una tabella organica prevista di 1396 unità, risultano in forza 993 unità, con uno sbilanciamento fra profili tecnici ed amministrativi;

a questi dati vanno aggiunti i 123 pensionamenti già previsti per limiti di età negli ultimi mesi del 2019 sino a tutto l'anno 2021, e i futuri pensionamenti anticipati al momento non quantificabili;

i vincoli imposti dalla Legge 244/2012 prevedono la progressiva riduzione di organico del personale civile della Difesa a 20 mila unità complessive, da attuarsi entro il 2024;

per l'Arsenale di Taranto è previsto l'arrivo di non più di una ventina di tecnici, dato evidentemente insufficiente;

le stime al 2024 mostrano un decadimento quantitativo di forza lavoro rispetto agli organici previsti pari a circa il 59 per cento, a fronte di un record assoluto di tonnellaggio di lavoro nel 2019, con un incremento del 50 per cento previsto fino al 2022;

in assenza di un *turn over* adeguato, c'è il rischio di non riuscire a completare i lavori già programmati, causando gravi conseguenze per l'intera provincia,

impegna il Governo:

ad attuare ogni iniziativa al fine di aumentare i numeri della dotazione organica del personale civile prevista per il 31.12.2024, e far ripartire a

breve termine un piano straordinario di assunzioni per il personale civile della Difesa, per garantire un adeguato turn over all'arsenale militare marittimo di Taranto, alla luce dei fatti esposti in premessa.

G/1586/sez. I/9/4 (testo 2)

VATTUONE

Accolto dal Governo

La 4^a Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge di bilancio (A.S. 1586),

premesso che:

sono note le difficoltà degli Enti del Ministero della difesa, in particolare di quelli a carattere industriale dipendenti dalle Forze armate (Arsenali M.M., poli di mantenimento, Centri tecnici), a causa dei consistenti vuoti negli organici tecnici, soprattutto in ragione di un incremento delle necessità manutentive delle Forze armate;

il 31 dicembre 2019 scade la riserva disposta dal decreto legislativo n. 66/2010, articolo 2259-*bis*, in favore dei profili professionali tecnici del personale degli arsenali e degli stabilimenti militari;

impegna il Governo:

a valutare, ove necessario, la proroga delle disposizioni di cui al
all'articolo 2259-*bis*, comma 1, del decreto legislativo n. 66/2010, fino al 31
dicembre 2021.

G/1586 sez. I/1/7 (testo 2)

PITTONI, SAPONARA, BARBARO

Accolto dal Governo

La 7^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S.1586 recante «Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

la scuola dell'infanzia costituisce un anello fondamentale del sistema
formativo 0-18 anni. È però l'unico settore a non avere ancora usufruito

del potenziamento dell'organico, finalizzato a favorire lo sviluppo dell'istruzione, in un'ottica di maggiore tutela della famiglia;

è necessario quindi provvedere ad ampliare con la previsione di ulteriori posti la Tabella 1 allegata alla legge 13 luglio 2015, n. 107,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, nei limiti delle disponibilità di bilancio, di integrare di ulteriori 3000 posti la Tabella 1 allegata alla legge 13 luglio 2015, n. 107 e specificamente richiamata dall'articolo 1, comma 95, della medesima legge, da riservare al potenziamento della scuola dell'infanzia, ivi compresi quelli occorrenti alla stabilizzazione dei posti delle sezioni sperimentali di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 istituiti nelle scuole statali. Questi ulteriori posti che si andrebbero ad aggiungere a quelli già attivati dal Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca per l'anno scolastico 2018/2019 per il medesimo grado di scuola, sono altresì ripartiti dal Ministro competente tra le varie regioni con gli stessi criteri previsti nella medesima tabella.

G/1586 sez. I/3/7 (testo 2)

MONTEVECCHI

Accolto dal Governo

La 7^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1586, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022,

premesso che:

con l'articolo 20 del disegno di legge in titolo si estende al 2020 la possibilità di usufruire del credito d'imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche;

considerato che:

il Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva - di titolarità dello Stato e amministrato dall'Istituto per il Credito sportivo in gestione separata - è stato istituito dal comma 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003) al fine di agevolare l'accesso al credito a soggetti privatistici che intendano realizzare o ristrutturare impianti sportivi. Con una dotazione che ammonta a 59 milioni di euro, detto Fondo di garanzia è divenuto operativo dal maggio 2015;

nel tempo i settori di intervento creditizio dell'Istituto per il Credito sportivo sono stati estesi al settore culturale, stante che lo statuto stesso dell'Istituto (emanato con decreto interministeriale datato 4 agosto 2005), con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera *a*), attribuiva allo stesso anche l'operatività bancaria a sostegno del settore culturale, con conseguente ampliamento delle proprie finalità istituzionali;

annullata tale specifica operatività dell'Istituto (con riferimento al comparto dei beni culturali) nel 2013, essa è stata riacquisita poco dopo, con la medesima formulazione del 2005, attraverso un nuovo statuto emanato con decreto interministeriale del 24 gennaio 2014 (poi, in *Gazzetta ufficiale*, 19 aprile 2014, n. 92);

valutato che:

nei complessivi 12 anni di operatività nel settore della cultura (rispettivamente: 2005-2013 e 2014-2018) l'Istituto ha tuttavia effettuato solo un numero contenuto di interventi in tale ambito, e senza poter usufruire del Fondo di garanzia, dal momento che, fino a oggi, l'Istituto ha potuto utilizzare il Fondo medesimo solo per il settore dello sport;

valutato in particolare che:

sarebbe certamente opportuno avviare tempestivamente e in concreto l'attività di credito agevolato destinato al settore culturale, in coerenza con l'ampliamento delle finalità istituzionali per le quali è stato istituito, mettendolo a disposizione anche a sostegno dei mutui per interventi riconducibili alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e alla promozione e diffusione delle attività culturali nelle sue diverse declinazioni, come teatro, musica, cinema, audiovisivo, spettacolo, fotografia, arti figurative;

per sostenere gli investimenti privati negli ambiti sopra menzionati, l'intervento pubblico può rivelarsi non solo utile ma necessario per consentire un accesso agevolato al credito con riferimento a operazioni sostenibili ma deboli dal punto di vista delle garanzie offerte, soprattutto nel caso di interventi su immobili pubblici o demaniali non ipotecabili,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare tempestivamente provvedimenti, anche di carattere normativo, affinché sia istituito, presso l'Istituto per il Credito sportivo, in autonoma e separata gestione, nonché in analogia con quanto già previsto per il settore dello Sport, un Fondo di garanzia per i mutui relativi al settore dei beni e delle attività culturali, con una dotazione di risorse aggiuntive non inferiore ai 10 milioni di euro.

G/1586 sez. I/4/7 (testo 2)

VERDUCCI, DE PETRIS, SBROLLINI, LANIECE, IORI

Accolto dal GovernoLa 7^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1586 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premessi che:

le norme a sostegno del settore università, ricerca e diritto allo studio introducono profili di innovazione normativa che incideranno sulla qualità, competitività e sinergia dell'università e della ricerca italiana, anche rispetto al suo posizionamento internazionale;

considerato che:

gli investimenti in università, ricerca e diritto allo studio sono strategici per il rilancio del Paese, della sua economia e del miglioramento della qualità della vita, del contributo italiano all'innovazione e alla sostenibilità, all'ambiente, alla crescita del capitale sociale e culturale, e l'Italia deve impegnarsi per raggiungere l'obiettivo fondamentale della Strategia di Lisbona di portare al 3 per cento del PIL gli investimenti in ricerca e sviluppo;

i problemi che maggiormente gravano sul settore università, ricerca e diritto allo studio sono: la scarsità e la precarietà dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca (EPR); il sottodimensionamento del numero dei docenti; la tassazione ancora troppo elevata, immatricolazioni ancora insufficienti rispetto alla media OCSE e abbandoni, al contrario, troppo numerosi; un numero di borse di studio universitarie che non copre tutte le richieste e le necessità; l'insufficiente numero di dottorandi, che pone l'Italia penultima in Europa rispetto al totale della popolazione, nonostante il *trend* in aumento negli ultimi tre cicli, ma su quale grava un picco negativo a partire dal 2007; l'inadeguato numero, rispetto al fabbisogno, delle borse di specializzazione per le professioni mediche,

impegna il Governo:

- nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare la possibilità di avviare - attraverso opportune iniziative anche normative - un piano strutturale di reclutamento di ricercatori universitari di tipo B e ricercatori, tecnici e tecnologi negli enti pubblici di ricerca (EPR) per il prossimo triennio; un'implementazione sostanziale dei fondi nazionali per la ricerca; un innalzamento del limite ISEE per l'accesso alla *no tax area*; il superamento della

figura degli studenti idonei a ricevere una borsa di studio universitaria, ma non beneficiari per la mancanza di risorse stanziata nel bilancio dello Stato; un aumento del numero di borse di dottorato di ricerca e l'importo base della borsa medesima, da portare almeno al di sopra del minimale contributivo calcolato annualmente dall'Inps, in modo tale che possano godere dei contributi di tutte e dodici le mensilità;

- a sostenere le opportune modifiche all'articolo 28 al fine di garantire che la relativa *governance* sia improntata ai principi di autonomia e autogoverno che caratterizzano il sistema universitario e della ricerca;

- a sostenere le opportune modifiche all'articolo 29, che non può costituire un arretramento rispetto ai positivi effetti del decreto legislativo n. 218 del 2016.

G/1586 sez. I/5/7

ANGRISANI

Accolto dal Governo

La 7^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1586, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022,

premesso che:

con l'articolo 28, commi da 1 a 10, viene istituita l'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR), dotata di autonomia statutaria, organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

l'ANR ha il compito di promuovere il coordinamento e indirizzare le attività di ricerca di università, enti e istituti di ricerca pubblici verso obiettivi di eccellenza, incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, in relazione agli obiettivi strategici della ricerca e dell'innovazione nonché agli obiettivi di politica economica del Governo funzionali alla produttività e alla competitività del Paese, favorendo altresì l'internazionalizzazione delle attività di ricerca, promuovendo, sostenendo e coordinando la partecipazione italiana a progetti e iniziative europee e internazionali;

considerato che:

a prescindere dallo stanziamento previsto per finanziare detta Agenzia nazionale per la ricerca, tradizionalmente quello della ricerca scientifica è un comparto troppo spesso sacrificato e dalle risorse carenti,

valutato che:

la ricerca spesso non dà frutti immediati ed è solo sul medio lungo termine che se ne può valutare la portata, con particolare riguardo per progetti mirati ad alto tasso di innovatività,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, anche con provvedimenti di carattere normativo, di voler inserire la «ricerca scientifica» fra le destinazioni cui poter devolvere quota parte dell'8 per mille, dandone contestualmente la massima pubblicità insieme con le altre destinazioni previste dalla legge, al fine di garantire la più ampia scelta del contribuente, per la ripartizione della quota statale dell'8 per mille, come previsto dalla normativa vigente.

G/1586 sez. I/6/7 (testo 2)

GRANATO

Accolto dal Governo

La 7^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1586 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premesso che:

il disegno di legge in esame e le relative Tabelle prevedono un'integrazione del fondo contratti del personale dello Stato. A tal fine sono devolute risorse aggiuntive per complessivi 225 milioni di euro nel 2020 e 1400 a partire dal 2021, con una dotazione totale del fondo che ammonta a 3.175 milioni di euro,

considerato che:

l'aumento dello stipendio del personale scolastico, con particolare riferimento ai docenti e al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), è da tempo considerata esigenza ineludibile, al fine di permettere a tali categorie di ricevere una retribuzione adeguata al costo maggiorato della

vita, anche nell'ottica di allineare il nostro Paese agli *standard* europei e internazionali,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, nei limiti delle disponibilità di bilancio, di stanziare ulteriori risorse per la finalità del rinnovo contrattuale del personale scolastico, con particolare riferimento ai docenti e al personale ATA, laddove durante l'esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato fossero reperiti ulteriori fondi da poter destinare ai miglioramenti economici del personale statale.

G/1586 sez. I/7/7 (testo 2)

MONTEVECCHI

Accolto dal Governo

La 7^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1586, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022,

premesso che:

il disegno di legge in titolo incrementa, per l'anno 2020, il Fondo integrativo statale (FIS) per rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e personale che limitano l'accesso e il conseguimento dei più alti gradi di istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi;

nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è altresì istituito il «Fondo assegno universale e servizi alla famiglia» con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 al fine di dare attuazione a interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia. La norma, tuttavia, non indica tutti i provvedimenti normativi di disciplina degli interventi previsti;

le politiche di sostegno alle famiglie con figli perseguono un fine avente anche carattere di utilità sociale,

considerato che:

gli effetti della insistita crisi recessiva sulla crescita potenziale hanno inciso notevolmente in termini negativi sulla spesa delle famiglie per l'istruzione;

questa è viceversa essenziale al fine di aumentare il tasso di crescita di un Paese: è infatti dimostrato che un anno in più di istruzione primaria

aumenta il tasso di crescita di lungo periodo, *ceteris paribus*, di 0,44 punti percentuali (studio di Barro, 2001);

in ambito europeo l'Italia conferma una incidenza di adulti poco istruiti molto più elevata rispetto alla media dell'UE (39,1 per cento contro 22,5 per cento nel 2017);

nel 2018 la quota di giovani che abbandonano precocemente gli studi in Italia è stata pari al 14,5 per cento (16,5 per cento tra gli uomini e 12,3 per cento tra le donne). Il tasso ha sì superato il traguardo nazionale, fissato sotto il 16 per cento dalla Strategia Europa 2020, ma è ancora lontano dall'obiettivo europeo del 10 per cento entro l'ormai prossimo 2020 (dati ISTAT, 2019),

impegna il Governo:

a valutare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, eventualmente anche con provvedimenti di carattere legislativo, l'opportunità di incrementare misure a contrasto della povertà educativa, prevedendo in particolare forme di agevolazione e detrazione fiscale per le spese e l'acquisto di libri di testo della Scuola secondaria di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione pubblica.

G/1586 sez. I/8/7 (testo 2)

MOLLAME, MONTEVECCHI

Accolto dal Governo

La 7^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1586, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022,

premesso che:

secondo i dati del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, elaborati dalla Coldiretti, relativamente all'anno scolastico 2017/2018 le iscrizioni ai percorsi di istruzione superiore a indirizzo agrario hanno avuto un incremento del 36 per cento nel quinquennio;

nei 35 percorsi didattici a indirizzo agrario negli istituti tecnici superiori a livello nazionale si registra un tasso di occupati di oltre il 73 per cento a un anno dal diploma secondo le elaborazioni Coldiretti sull'ultimo monitoraggio Indire/Ministero dell'Istruzione, con picchi che vanno dal 94,1 per cento dell'Abruzzo all'88,9 per cento del Veneto, dal 79,1 per cento della Lombardia al 76,5 per cento della Puglia, al 77,8 per cento dell'Emilia Romagna o al 75 per cento del Lazio;

gli Istituti di agraria proprio per la varietà della didattica offerta fanno registrare un minor numero di abbandoni scolastici e hanno una maggiore attrattività anche per i passaggi degli studenti che arrivano da altri percorsi di studi professionali e non. Molte le possibilità di studio offerte: dalla zootecnia al lattiero caseario, dalla coltivazione di cereali a quello della frutta, passando dalla viticoltura e dal vino all'olio di oliva, dallo studio di boschi e foreste fino al vivaismo ma non mancano neppure percorsi di gestione dell'ambiente e del territorio;

vista l'attrattività dei percorsi didattici a indirizzo agrario e per implementare il contrasto al fenomeno della dispersione scolastica,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, nei limiti delle disponibilità di bilancio, di incrementare i fondi dedicati per gli istituti tecnici e professionali agrari al fine di favorire l'ammodernamento degli stessi, il rinnovamento tecnologico, didattico e scientifico e il rafforzamento delle collaborazioni con le aziende e le Università agrarie del territorio e con il Collegio nazionale degli agrotecnici e il Collegio nazionale dei periti agrari, nonché con il supporto della Rete nazionale degli istituti agrari.

G/1586 sez. I/9/7 (testo 2)

PITTONI, SAPONARA, BARBARO

Accolto dal Governo

La 7^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S.1586 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

l'articolo 1, comma 255, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 prevede che le università statali sono tenute ad esonerare dalla contribuzione studentesca tutti gli studenti entro il primo anno fuori corso, con requisiti di merito indicati dalla norma stessa e con ISEE inferiore a 13.000 euro, oltre agli studenti cui vi erano già tenute ai sensi del decreto legislativo n. 68 del 2012 in materia di diritto allo studio;

il successivo comma 257 ha inoltre previsto limiti alla contribuzione dovuta dagli studenti con medesimi requisiti di merito e con ISEE inferiore a 30.000 euro;

per compensare la diminuzione di gettito nei bilanci degli atenei, il comma 265 ha previsto uno stanziamento specifico a valere sul fondo di

finanziamento ordinario (FFO) delle Università statali, pari all'importo complessivo di 55 milioni per il 2017 e di 105 milioni dall'anno 2018;

tali somme non risultano essere sufficienti a compensare le università del minor gettito risultante dall'applicazione a regime della norma succitata,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, nei limiti delle disponibilità di bilancio, di prevedere un incremento e una continuità dei finanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 265, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al fine di assicurare il diritto allo studio.

G/1586 sez. I/12/7 (testo 2)

MONTEVECCHI

Accolto dal Governo

La 7^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1586 recante Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022,

premesso che:

con l'articolo 44, comma 4, del disegno di legge in titolo, e le relative Tabelle allegate, è incrementato, per l'anno 2019, lo stanziamento del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, di 10 milioni di euro,

considerato che:

il FUS potrebbe essere orientato a intercettare con sempre maggiore efficacia i cambiamenti dei tempi anche in termini di fruizione dello spettacolo e dei bisogni del pubblico in continua evoluzione;

per la macro ripartizione delle risorse fra i diversi ambiti dello spettacolo, i criteri sinora si sono mostrati troppo astratti per alcuni settori rispetto a percentuali consolidate attribuite ad altri;

tra i macro settori più svantaggiati dall'attuale sistema e dai tagli effettuati nel corso degli anni, quello della danza ha subito un'evidente frattura rispetto a quella capacità di propulsione culturale che, in passato, ha diffuso e fatto conoscere nel mondo le nostre eccellenze;

valutato che:

la profonda crisi del comparto Danza è ancor più evidente con riguardo al balletto classico italiano, con particolare riferimento alle Fondazioni lirico-sinfoniche, laddove orchestre e cori sono tuttora operativi mentre la maggior parte dei corpi di ballo è stata dismessa o licenziata;

il comparto Danza si avvale del 3 per cento del FUS; tuttavia le azioni di finanziamento dei privati restano fondamentali per la riuscita dei progetti, e oggi è sempre più difficoltoso reperire risorse;

nel corso dell'indagine conoscitiva in materia di Fondo unico per lo spettacolo, da ultimo giunta a conclusione presso la 7^a Commissione permanente del Senato, i rappresentanti del mondo della danza che sono stati auditi hanno evidenziato le problematiche del settore auspicando, sulla base della revisione dei criteri di ripartizione del Fondo, l'erogazione di maggiori risorse per il settore, la valorizzazione della professionalità, la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di assegnazione, l'implementazione del sostegno alla multidisciplinarietà e alla formazione,

impegna il Governo:

nell'ambito di una revisione del Fondo unico per lo spettacolo e dei criteri e delle modalità previsti per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, a valutare la possibilità di aumentare la percentuale di assegnazione al settore della danza.

G/1586 sez. I/13/7 (testo 2)

MONTEVECCHI

Accolto dal Governo

La 7^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1586, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario. 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022,

premesso che:

con l'articolo 44, comma 4, del disegno di legge in titolo, e le relative Tabelle allegate, è incrementato, per l'anno 2019, lo stanziamento del

Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, di 10 milioni di euro,

considerato che:

numerosi teatri necessitano di interventi di manutenzione e messa in sicurezza;

tali interventi spesso richiedono impegni di spesa cospicui che diversi teatri faticano a sostenere per carenza di risorse finanziarie,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di individuare risorse finanziarie, anche laddove durante l'esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato fossero reperiti ulteriori fondi, affinché siano destinate alla predisposizione di un piano per la messa in sicurezza dei teatri che necessitano di interventi di manutenzione e messa in sicurezza.

G/1586 sez. I/14/7 (testo 2)

MONTEVECCHI

Accolto dal Governo come raccomandazione

La 7^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1586, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022,

premesso che:

il disegno di legge in esame, insieme con i finanziamenti stanziati, annovera tra i diversi impegni quello finalizzato a promuovere un «Programma innovativo nazionale per la rinascita urbana». Tale programma è in particolare indirizzato: a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale; a rigenerare il tessuto socio-economico; a incrementare l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici; a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini;

in base all'articolo 53 si prevede, tra i criteri di priorità, il recupero e la valorizzazione dei beni culturali,

considerato che:

la maggior parte dei Comuni italiani è caratterizzata da centri storici di immenso valore artistico, storico e paesaggistico;

negli ultimi quarant'anni si è assistito a una profonda inversione delle priorità urbanistiche sia da parte del pubblico sia del privato; si è quindi passati da un divario tra l'unicità e la bellezza dei centri storici, a discapito del degrado in cui ristagnavano le periferie, a un ripensamento e a una forma di valorizzazione delle periferie che controbilancia l'abbandono cui sono relegati i centri storici, da un lato fatti oggetto di speculazione mentre dall'altro affetti da gravi fenomeni di spopolamento;

si è assistito inoltre a un depauperamento di questo importante patrimonio culturale, in ragione di asserite esigenze di urbanizzazione o per irrazionali e spesso improvvisati tentativi di recupero,

considerato che:

i centri storici rivestono rilevante importanza non solo sul piano urbanistico, ma anche con riguardo a quella molteplicità di valori primari che vi trovano sede: accanto al valore monumentale-artistico e a quello storico, l'interesse socio-ambientale, quello igienico-sanitario, perfino quello, della sicurezza e dell'ordine pubblico;

i centri storici rappresentano un potenziale attrattivo per il turismo anche internazionale, considerata la varietà di stili architettonici, di tradizioni e di paesaggi che li caratterizzano e che li rendono tutti meritevoli di tutela;

negli anni più recenti si sono sviluppati progetti lungimiranti e virtuosi di recupero e di ripopolamento dei centri storici attraverso nuove forme di turismo sostenibile e di valorizzazione culturale,

valutato infine che:

la legislazione italiana, sebbene contenga diverse norme e disposizioni finalizzate alla tutela, non prevede una disciplina *ad hoc* per i centri storici né una «definizione» giuridicamente esaustiva di centro storico,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di individuare risorse da destinare allo studio dell'impatto dei flussi turistici sulla qualità della vita nei centri storici delle città d'arte;

nonché a valutare la possibilità di elaborare una definizione di centro storico quale «bene culturale d'insieme», sottoposto alla disciplina conservativa del Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche in ambito normativo.

G/1586 Sez I/1/9 (testo 2)

DE BONIS

Accolto dal GovernoLa 9^a Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premessi che:

l'agricoltura italiana sta vivendo uno dei periodi più difficili degli ultimi trenta anni. I costi produttivi, contributivi e burocratici hanno raggiunto livelli insostenibili, mentre i prezzi praticati sui campi non sono affatto remunerativi e così i redditi degli agricoltori si sono praticamente dimezzati. Su un'annosa situazione di grave disagio economico di numerosi settori agricoli si abbattano ora tassazioni e imposizioni fiscali che rischiano di far chiudere un numero considerevole di aziende agricole, con tutti i drammatici effetti collaterali che un evento del genere comporterebbe;

pur troppo, tra gli effetti collaterali vanno menzionati anche i suicidi degli agricoltori. Non a caso nell'ottobre di un anno fa si è svolta presso il santuario di Sainte-Anne-d'Auray nel Morbihan (dipartimento della Bretagna) la terza edizione della giornata di commemorazione delle centinaia di agricoltori che ogni anno in Francia si tolgono la vita. Sono circa 300 i contadini francesi che ogni anno si suicidano e il fenomeno pare non essere confinato alle campagne francesi: anche in Gran Bretagna, Australia, Canada, Svizzera e Corea del Sud i suicidi fra la popolazione rurale risultano percentualmente superiori a quelli della popolazione generale e in aumento. Le cause sono da ricercare soprattutto nella diminuzione delle entrate, l'aumento delle tasse e l'introduzione di nuovi vincoli amministrativi e burocratici che accentuano la difficoltà del mestiere. Anche in Italia, in maniera più lieve, per fortuna, si verificano suicidi di contadini;

la fase di emergenza dei mercati agricoli e la conseguente diffusa volatilità dei prezzi, derivante dall'assenza di regolamentazione globale del mercato delle merci che ha caratterizzato il settore nell'ultimo decennio, continuano a manifestare i propri segnali;

considerato che:

altri Paesi europei hanno da sempre adottato provvedimenti in favore del settore, al fine dare una risposta nazionale in attesa di misure europee anticrisi. La situazione del credito agricolo, anche a seguito degli andamenti dello *spread*, è molto difficile sia per le aziende che non hanno problemi di

insolvenza, ma che iniziano ad accusare deficit di liquidità, sia per quelle colpite da procedure di pignoramento e di ingiunzioni di pagamento, per le quali le procedure di esdebitazione sono ancora incerte, o insufficienti;

a causa delle ricorrenti crisi le aziende non sono riuscite a ristrutturare le passività accumulate e molte, per questa ragione, sono già state costrette a chiudere l'attività. Inoltre, a causa dei ritardi nella realizzazione delle misure anticrisi le aziende sopravvissute (molte delle quali non più in *bonis*) incontrano sempre più difficoltà a consolidare le passività accumulate;

le misure attualmente in vigore riguardanti la sospensione e l'allungamento dei debiti a medio e lungo termine assunti dalle piccole e medie imprese verso il sistema bancario prevedono dei requisiti oggettivi quali, per esempio, la verifica della presenza di condizioni di continuità aziendale dai dati contabili ed extracontabili ricevuti e vi è l'impegno, da parte delle banche e degli intermediari finanziari di non ridurne contestualmente gli affidamenti concessi. Il requisito soggettivo, invece, consiste nel non avere posizioni debitorie classificate dall'istituto bancario come sofferenze, partite incagliate, esposizioni ristrutturate o esposizioni scadute/sconfinanti da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso. Tali condizioni riguardano la situazione dell'impresa nei confronti del sistema bancario alla data di presentazione della domanda di «moratoria» di un contratto di mutuo o di leasing o della richiesta di allungamento di un finanziamento chirografario o ipotecario;

le suddette condizioni valgono solo per le aziende e/o imprese *in bonis* e tale limitazione non contribuisce certamente a sollevare il settore dalla crisi;

considerato inoltre che:

diversamente dagli altri settori economici, per l'agricoltura l'evoluzione del numero delle imprese attive nel settore risente del fattore limitante costituito dal suolo coltivato (SAU - Superficie Agricola Utilizzata), che tende comunque a diminuire in conseguenza della cessata coltivazione dei terreni più «difficili» e della crescente urbanizzazione;

non sono più procrastinabili, pertanto, misure che prevedano una sorta di moratoria dei debiti per le aziende agricole, per gli imprenditori agricoli, per gli allevatori e per i pescatori in difficoltà nei confronti dell'amministrazione finanziaria, dell'INPS e degli istituti di credito, nonché misure volte al salvataggio e alla ristrutturazione delle aziende agricole e degli imprenditori, includendo anche le aziende, gli imprenditori, gli allevatori ed i pescatori

in stato di sofferenza bancaria e di insolvenza, al fine di assicurare alle stesse maggiore certezza nel prossimo futuro,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di attivare un programma di interventi dedicato alle imprese agricole danneggiate da eventi atmosferici eccezionali ovvero da gravi crisi di mercato.

G/1586 Sez I/2/9 (testo 2)

DE BONIS

Accolto dal Governo

La 9^a Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premessi che:

la Politica Agricola Comune (PAC) rappresenta l'insieme delle regole che l'Unione europea, fin dalla sua nascita, ha inteso darsi riconoscendo la centralità del comparto agricolo per uno sviluppo equo e stabile dei Paesi membri;

la PAC ai sensi dell'articolo 39 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, persegue i seguenti obiettivi: incrementare la produttività dell'agricoltura; assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola; stabilizzare i mercati; garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; assicurare prezzi ragionevoli ai consumatori;

la PAC verso il 2020 intende rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio e la Commissione europea riconosce l'importante ruolo dell'agricoltura biologica nel perseguimento di tre obiettivi, quali: 1) la preservazione del potenziale di produzione dell'Unione europea secondo criteri di sostenibilità, così da garantire la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare a lungo termine; 2) il sostegno alle comunità agricole che forniscono ai cittadini europei una grande varietà di derrate alimentari di pregio e di qualità prodotte in modo sostenibile; 3) la preservazione della vitalità delle comunità rurali, per le quali l'agricoltura costituisce un'attività economica importante in grado di creare occupazione locale;

considerato che:

l'agricoltura biologica è un metodo di coltivazione che sta crescendo sempre di più negli ultimi anni. Un metodo di agricoltura dove l'ecosiste-

ma agricolo viene considerato come modello equilibrato per lo sviluppo delle piante coltivate. E per questo è anche fondamentale nella lotta ai cambiamenti climatici. Eppure, dai piani della PAC 2019-2020 emerge che gli incentivi al biologico sono veramente esigui;

lavorare la terra con l'agricoltura biologica significa essenzialmente utilizzare una tecnica di coltivazione e un modo di produrre cibo che rispetta i cicli di vita naturali. Si minimizza l'impatto antropogenico il più possibile, in accordo con i seguenti principi:

- le colture sono ruotate in modo che le risorse in loco vengano utilizzati in modo efficiente; pesticidi chimici, fertilizzanti sintetici, antibiotici e altre sostanze sono soggette a rigorose restrizioni;

- gli organismi geneticamente modificati (ogm) sono vietati;

- vengono sfruttate le risorse in loco, come il letame per fertilizzante o i mangimi prodotti in azienda;

- vengono utilizzate specie vegetali e animali resistenti alle malattie e adattate all'ambiente;

- il bestiame viene solitamente allevato all'aria aperta e nutrito con foraggio biologico;

- le pratiche di allevamento degli animali sono su misura per le varie specie di bestiame;

tra gli altri principi dell'agricoltura biologica troviamo l'utilizzo di tecniche come la salvaguardia degli insetti utili, antagonisti dei parassiti; si scelgono piante rustiche, più resistenti; si pratica la pacciamatura, che consiste nel coprire il terreno con fieno o erba fresca per proteggerlo dagli sbalzi termici e ostacolare la crescita delle erbe infestanti; si utilizza il sovescio, ossia la semina di alcune piante (trifoglio, veccia, crescione, valerianella, spinaci, colza e così via) che una volta fiorite vengono interrate per fertilizzare il terreno e proteggerlo dall'erosione; si pratica la rotazione delle colture, che consiste nell'alternare la coltivazione di piante che migliorano la fertilità del terreno, ad esempio arricchendolo di azoto, con piante che lo impoveriscono, sottraendo elementi nutritivi; si utilizzano letame e concimi organici come il *compost*, una miscela di terra, resti vegetali, cenere di legna e quant'altro esista nell'azienda di biodegradabile e non inquinato;

tenuto conto che:

dal Bioreport 2017-2018 emerge un'importante conferma della dinamicità del settore biologico e della sua propensione all'innovazione. Il dato si ricava dall'analisi dei parametri di spesa dei PSR (Piani Sviluppo Rurale). Nel periodo 2007-2013 il biologico ha infatti ottenuto il 21 per cento del complesso delle misure del PSR, misure che comprendono l'insieme delle politiche miranti agli investimenti, alla promozione e all'innovazione, temi particolarmente sentiti da imprese come quelle del biologico che sono più giovani e più orientate all'innovazione della media. Insomma in quel 21 per cento non ci

sono solo gli incentivi al biologico, ma anche il sostegno ai progetti di ricerca, di promozione, di sviluppo destinati all'insieme delle imprese agricole;

«Il settore biologico ha avuto un ruolo rilevante anche nell'intercettare la spesa di altre misure dello sviluppo rurale, a testimonianza della dinamicità delle aziende biologiche», si legge sul Bioreport. «La loro maggiore propensione alla diversificazione e all'innovazione, derivante dalla necessità di assicurare rese soddisfacenti senza il ricorso all'utilizzo di prodotti chimici di sintesi, ha probabilmente spinto all'accesso di un maggior numero di misure»;

prendendo poi in considerazione il PSR 2014-2020, arriva la conferma dei dati forniti dalla Rete Rurale Nazionale e riportati nel Rapporto Cambia la Terra: il 9,5 per cento dei fondi è stato stanziato per la misura 11 dedicata all'agricoltura biologica, mentre il 13,20 per cento è stato destinato alla misura 10 per l'agricoltura integrata e l'agricoltura conservativa;

il fatto che l'agricoltura integrata e quella conservativa che fanno uso di fertilizzanti e pesticidi di sintesi chimica compreso il glifosato, maggior inquinante delle nostre acque come ci dicono i dati dell'Ispra e classificato come probabile cancerogeno abbiamo una quota di finanziamenti superiore all'agricoltura biologica, che invece risulta avere un impatto positivo sulla fertilità del suolo, sulla riduzione dell'uso dei pesticidi, sulla biodiversità, sul clima, è un evidente paradosso. Si tratta di una asimmetria inaccettabile. Il 9,5 per cento non rappresenta neanche il livello raggiunto dal biologico come Superficie agricola utilizzata che si attesta ormai intorno al 15 per cento;

per avere il quadro complessivo dei finanziamenti al settore agricolo bisogna inoltre esaminare l'andamento totale. I dati del Servizio Studi della Camera ci dicono che i finanziamenti della PAC 2014-2020 all'agricoltura italiana sono 41,5 miliardi di euro provenienti dall'Unione europea e 21 miliardi provenienti dallo Stato. Sul totale di 62,5 miliardi, la parte che va al biologico è di 1,8 miliardi, cioè il 2,9 per cento delle risorse;

di questi 62,5 miliardi, la maggior parte, circa il 75 per cento, è destinata al cosiddetto Primo Pilastro e all'Organizzazione Comune di Mercato (a quest'ultima va circa il 9,5 per cento), e mediamente il 25 per cento è destinato invece al Secondo Pilastro, che sono i Programmi di sviluppo rurale delle Regioni costruiti sulla base di misure elaborate a livello europeo;

sul primo Pilastro della PAC i finanziamenti destinati specificatamente al biologico praticamente non esistono. Il biologico beneficia del cosiddetto *greening* che è di fatto solo una maggiorazione percentuale dell'aiuto di base. Il *greening* non ha sostanzialmente prodotto risultati perché, in funzione delle esenzioni previste dalle nonne, viene applicato nel nostro Paese a circa il 2 per cento delle aziende, e poi, oltre al biologico ne beneficiano anche chi fa avvicendamento colturale e chi cura i pascoli o le zone rifugio per la fauna. Dunque alla fine l'aiuto destinato specificatamente al biologico è veramente irrilevante;

gli aiuti diretti del Primo Pilastro della PAC, nonostante alcune modifiche che ci sono state, sono invece concentrati sull'agricoltura convenzionale. Sono quasi tutti legati a titoli maturati sulla base di quello che gli agricoltori producevano nel triennio dal 2000 al 2002, cioè di fatto si sono trasformati in una rendita di posizione che le aziende si portano dietro vita natural durante, indipendentemente da quello che fanno;

è chiaro che questo meccanismo non è più sostenibile: gli aiuti diretti rappresentano veri e propri sussidi destinati alle aziende che dovrebbero essere legati alla produzione di beni pubblici perché è giusto dare sostegno all'agricoltura e al reddito a patto che si producano risultati positivi per la collettività, per la salute e per l'ambiente;

in fine occorre evidenziare che ci troviamo di fronte a delle norme e a delle modalità di aiuto comprensibili solo agli addetti ai lavori. Inoltre, i fondi pubblici dovrebbero essere distribuiti con regole più semplici e comprensibili a tutti, perché tutti i cittadini hanno il diritto di poter capire come vengono spesi i soldi delle loro tasse,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di introdurre norme per favorire un maggiore sviluppo ed una maggiore competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico;

a valutare iniziative volte a favorire pratiche agricole che determinino effetti positivi per la tutela dell'ambiente ed il contrasto ai cambiamenti climatici;

a valutare iniziative volte a potenziare il sistema dei controlli sull'uso corretto dei fitofarmaci in agricoltura ed incrementare i controlli sui prodotti agroalimentari importati dai paesi terzi.

G/1586 Sez I/3/9 (testo 2)

DE BONIS

Accolto dal Governo

La 9^a Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premesso che:

la legislazione dell'attuale codice civile si è sviluppata in un contesto economico dominato ancora dal lavoro agricolo, dove il processo di industrializzazione era poco sviluppato e lontano dalla sua espansione. In quel

contesto fanne di conduzione come la mezzadria, la colonia, la soccida e la compartecipazione, erano molto diffuse ed hanno caratterizzato la storia economica di vaste aree agricole del Paese;

quei contratti associativi prevedevano la condivisione del ruolo di imprenditore tra il proprietario terriero e il contadino che prestava la propria opera manuale. Ben presto, però, queste forme di conduzione associata hanno perduto l'importanza, anche a causa di alcuni interventi normativi. Infatti, la legge n. 756 del 1964 ha posto divieti alla stipula di nuovi contratti di mezzadria, senza alcuna applicazione ai contratti di soccida. La legge n. 11 del 1971 ha, invece, stabilito la trasformazione in affitto dei contratti di soccida, con conferimento di pascolo a semplice richiesta del soccidario;

la legge n. 230 del 1982, che è il testo fondamentale in materia di trasformazione dei contratti agrari, ha previsto la conversione in affitto, della mezzadria e colonia vietando espressamente la stipulazione eli nuovi contratti. Mezzadria e colonia sono tipologie contrattuali analoghe alla soccida, in cui variano l'oggetto (il bestiame per la soccida, il fondo rustico per le altre fattispecie) e il tipo di attività (allevamento e sfruttamento del bestiame piuttosto che coltivazione di un podere o di un fondo);

l'unica forma di contratto associativo sopravvissuta alla conversione è stata la soccida semplice che, non solo ha mantenuto la possibilità di essere ancora stipulata, ma ha trovato larga diffusione in tutta la zootecnia industriale, diventando uno schermo legale per veri e propri oligopoli, che nei periodi di crisi si espandono e consolidano le loro posizioni a danno della collettività e del patrimonio zootecnico nazionale;

considerato che:

nel tempo, infatti, a seguito dello sviluppo della «zootecnia industriale» (polli, tacchini, conigli, suini, bovini da ingrasso), il contratto di soccida ha registrato un'espansione notevole (il fatturato all'origine in queste filiere nel 2011 è stato pari circa a 8 miliardi eli euro, viaggiando di pari passo con il fatturato del mangime, altri 7-8 miliardi di euro), che ha favorito, da un lato, la diffusione di alcune forme organizzative del mercato (integrazione verticale tra allevatori, industrie mangimistiche e macelli), dall'altro, una pericolosa concentrazione oligopolistica che tende a soffocare gli allevatori indipendenti;

questa nuova applicazione e diffusione è avvenuta senza che le norme regolanti il contratto di soccida fossero novellate in funzione del nuovo contesto produttivo e imprenditoriale in cui detto contratto è andato affermandosi negli ultimi anni, assumendo le sembianze di una vera e propria «soccida industriale», non prevista dal codice, ma cucita ad mie per l'agroindustria del nord come un abito sartoriale. Infatti, se nella zootecnia «rurale» la condivisione del ruolo di imprenditore avveniva tra il proprietario terriero e il contadino che prestava la sua opera manuale, nella zootecnia «industriale» tale

condivisione avviene tra un polo aggregante industriale, che tenta surrettiziamente di apparire agricolo e l'imprenditore agricolo che, pur prestando la sua opera e i suoi immobili (capannoni, terreni e attrezzature) si trova in posizione di contraente «debole» e tende a regredire in un processo di disuguaglianza sociale sempre più spinto. In secondo luogo, lo sviluppo delle soccide industriali ha allontanato la produzione dal consumo;

oggi, il legislatore dovrebbe riconoscere che i processi di concentrazione vanno salutati con favore solo quando sono in grado di accrescere la ricchezza nei singoli settori per tutti e non quando la distruggono. Alcune filiere sono state distrutte o ristrette proprio dove sono maggiormente concentrati i consumi, mentre la produzione è stata dirottata solo in alcune aree dove insistono maggiori problemi di entropia dell'ambiente;

gli effetti restrittivi, causati da queste forme di lavoro pilotate da duopoli, hanno limitato e ridotto la produzione nazionale e, dunque, gli indici di autoapprovvigionamento, compensando il fabbisogno nazionale dei consumi attraverso il ricorso ad una crescente importazione *extra* Unione europea, con danni enormi per il benessere dei consumatori e per il bilancio sanitario. In pratica, una strategia miope che ha prodotto vantaggi solo per pochi;

tenuto conto che:

sotto l'aspetto fiscale, la vera ragione per cui il legislatore tiene in piedi un istituto giuridico desueto dagli effetti anticoncorrenziali sembrerebbe quella di conferire un vantaggio competitivo fiscale;

con le soccide i poli integranti industriali sfrutterebbero il regime fiscale agricolo agevolato che spetterebbe unicamente all'allevatore, produttore agricolo per definizione. In tal modo l'allevatore viene strumentalizzato e spogliato del suo reddito mentre le multinazionali dell'*agrobusiness* traggono tutti i vantaggi possibili;

il principale vantaggio, deriva dalla possibile elusione fiscale che si nasconde dietro società agricole di comodo e cooperative fittizie, tutte riconducibili ad uniche entità economiche (gruppi multinazionali), su cui mai nessuno ha voluto accendere i fari;

grazie al vantaggio elusivo fiscale, i gruppi integrati sono in grado di utilizzare questi aiuti per adottare politiche anticompetitive che ostacolano il corretto funzionamento del mercato interno ed alimentano turbative al suo interno. È pertanto opportuno applicare a queste varie tipologie di carne, le disposizioni del TFUE in materia di aiuti di Stato. Basti pensare che la Corte dei conti stima oggi «una significativa dilatazione» delle agevolazioni fiscali «sia nel numero, 799, sia nella perdita di entrate che ne deriva, 313 miliardi»;

l'elusione imputabile su tutti gli allevamenti in soccida da carne, si ritiene sia rilevante ed eroda una buona parte di queste entrate, che vanno a favore di multinazionali (mangimifici, macelli cooperativi e società agricole di comodo) e non del mondo agricolo;

la soccida, dunque, rappresenta una forma surrettizia di contratto associativo che introduce vincoli incompatibili con il libero mercato e dal chiaro effetto anticoncorrenziale (accordi esclusivi, assoggettamenti e abusi di dipendenza economica, barriere all'entrata, limitazione e controllo produzione, controllo degli investimenti, ripartizione del mercato, discriminazione prezzi a valle, effetti restrittivi sull'ambiente) e, di fatto, maschera rapporti di lavoro subordinato con rapporti associati, favorendo altresì comportamenti elusivi, abusivi del diritto e volti esclusivamente a realizzare vantaggi fiscali, con aggravii per il fondo sanitario nazionale e per la salute pubblica (aumento antibiotico-resistenza),

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di approfondire l'applicazione del contratto di soccida al fine di evitare gli effetti distorsivi eventualmente derivanti.

G/1586 Sez I/4/9 (testo 2)

DE BONIS

Accolto dal Governo

La 9^a Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premesso che:

il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4 (Misure urgenti in materia di esenzione IMU), convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, in materia di esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) sui terreni agricoli ricadenti in particolari aree, al fine di modificare i criteri di individuazione dei comuni esenti assicurando un gettito necessario per il bilancio dello Stato ha disposto che i terreni agricoli ricadenti nel territorio comunale di Montalbano Jonico e di altri comuni fossero assoggettati al pagamento della cosiddetta IMU agricola a partire dal 2014;

tale inclusione dei terreni agricoli del nostro territorio e di quello di altri comuni è stata estesa anche all'anno d'imposta 2015 prima di essere abrogata a partire dal 2016 con la legge 28 dicembre 2015, n. 208;

i comuni interessati, in virtù di tale inclusione nella lista dei terreni non più esentati, hanno subito un taglio secco a valere sui trasferimenti statali verso i comuni (fondo di solidarietà) di un importo pari ad una stima del gettito che i comuni avrebbero potuto incassare con il pagamento da parte degli agricoltori e dei proprietari di terreni agricoli della cosiddetta IMU agricola,

in particolare il comune di Montalbano Jonico, che già versa in condizioni finanziarie difficilissime, ha subito un taglio secco di entrate pari a euro 513.000 per il 2014 e 765.000 per il 2015;

gli stessi Ministeri interessati dalla vicenda, in sede di Conferenza Stato-Autonomie locali, hanno evidenziato l'inesattezza delle stime di gettito utilizzate per tagliare i trasferimenti ai comuni interessati, tanto da procedere ad una parziale compensazione della presunta differenza tra la situazione reale e le stesse stime;

il settore agricolo, ormai strutturalmente e non congiunturalmente, sconta una gravissima crisi economica e finanziaria che si aggiunge alle gravissime emergenze provocate dalle ripetute calamità naturali abbattutesi sui territori;

diversi comuni, tra i quali il comune di Montalbano, hanno promosso dei ricorsi amministrativi sfociati in un giudizio di legittimità costituzionale;

la Corte costituzionale, con sentenza n. 17 del 2018 pubblicava l'esito della decisione del 21 novembre 2017 dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale, di fatto, confermando l'inclusione per il 2014 e il 2015 dei comuni come Montalbano negli elenchi dei territori non più esentati dal pagamento dell'IMU agricola;

come si può perfettamente immaginare, tale vicenda ha provocato un doppio effetto negativo sulla già critica condizione finanziaria degli enti locali interessati: da un lato si è verificato il taglio netto e consistente dei trasferimenti statali e dall'altro il mancato introito del pagamento da parte degli agricoltori per via della grande crisi che attraversa il settore agricolo, dell'incertezza sull'esito dei ricorsi promossi dai comuni e per la grandissima difficoltà amministrativa dei comuni di dover costruire a partire dai dati del catasto la banca dati utile per emettere gli avvisi di accertamento nei confronti dei proprietari dei terreni agricoli;

tanto la crisi strutturale del settore, quanto la condizione di incertezza determinatasi dal lungo periodo di pendenza del ricorso presso la Corte costituzionale hanno provocato lo spirare dei termini per effettuare il ravvedimento operoso del tributo con la conseguenza inderogabile dell'applicazione di interessi e sanzioni a carico dei contribuenti;

il decreto-legge n. 34 del 2019, cosiddetto decreto «crescita», ha stabilito che i comuni possono aderire alla definizione agevolata cosiddetta «rottamazione-ter» nei termini e nelle modalità previsti dallo stesso decreto ma esclusivamente con riferimento alle entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale (cosiddette entrate già andate a ruolo) e notificati negli anni dal 2000 al 2017;

pertanto la fattispecie di cui agli accertamenti della cosiddetta IMU agricola 2014 e 2015 non ricade attualmente nel perimetro stabilito dal governo della cosiddetta «rottamazione-ter» in quanto non trattasi di entrate non

riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati o ruoli dal 2000 al 2017;

considerato che:

alla luce di tale complicata vicenda, il settore agricolo e le deboli economie locali si troveranno in una gravissima difficoltà economica e finanziaria che certamente provocherà anche il collasso di diverse aziende agricole già in ginocchio per le condizioni pessime in cui versano dopo ripetuti cicli economici negativi e calamità naturali;

tale difficile situazione comporta inevitabilmente anche problemi di tenuta sociale nei territori come quello del comune di Montalbano il cui settore più importante risulta essere l'agricoltura che condiziona a cascata anche i settori residuali (edilizia, commercio, servizi ecc.);

dopo la richiamata sentenza della Corte costituzionale, i comuni interessati, nel rispetto dei principi contabili e delle norme in materia di bilancio e tributarie, con notevolissime difficoltà organizzative dovute alla costruzione della banca dati della base imponibile in un territorio in cui la proprietà dei terreni è notevolmente frazionata anche a causa della crisi di settore, devono procedere per forza di cose e per evitare il pesante reato del danno erariale alla emissione di avvisi di accertamento nei confronti delle migliaia di proprietari e comproprietari dei terreni agricoli, accertamenti che, sempre per obbligo di legge (decreto legislativo n. 472 del 1997), devono contenere sanzioni ed interessi;

questa vicenda riguarda i soli anni d'imposta del 2014 e del 2015;

i comuni interessati dalla richiamata vicenda non hanno avuto i tempi tecnici indispensabili per mandare a ruolo presso il concessionario della riscossione *ex Equitalia* i tributi della cosiddetta «IMU agricola»;

i comuni che oggi sono obbligati ad emettere gli avvisi di accertamento, per obbligo della stessa norma generale in materia di IMU, sono obbligati altresì ad elevare interessi e sanzioni essendo ormai spirati anche i termini per il ravvedimento operoso in quanto i proprietari dei terreni agricoli incolpevolmente non hanno pagato l'imposta sia per mancanza di liquidità dovuta alla crisi sistemica del comparto agricolo, sia per la situazione di incertezza determinatasi dal lungo periodo di pendenza del giudizio di legittimità in Corte costituzionale;

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi,

convertito in legge, analogo ordine del giorno (G/1354/1/6 e 10 (testo 3)) fu accolto dal Governo, ma l'impegno preso non è stato mantenuto,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estendere la cosiddetta rottamazione Ter agli accertamenti IMU agricola 2014-2015.

G/1586 Sez I/5/9 (testo 2)

DE BONIS

Accolto dal Governo

La 9^a Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premesso che:

le Commissioni uniche nazionali (CUN) sono state introdotte dall'articolo 6-*bis* del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, al fine di consentire ai produttori di collocare il proprio prodotto ad un prezzo congruo e di garantire la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e nella formazione di prezzi;

il ministro Luigi Di Maio il 12 maggio si è recato a Foggia e insieme al sottosegretario Giuseppe L'Abbate hanno annunciato l'avvio «sperimentale» della CUN;

considerato che:

la costituzione di una CUN a Foggia per il prezzo del grano duro è in discussione dal luglio 2016 e fa parte del piano del ministro *pro tempore* Maurizio Martina per il rilancio del grano italiano, il quale, tra l'altro, in un tavolo ministeriale ebbe modo di affermare che, dai dati ISMEA sull'andamento dei prezzi per il grano duro, non c'era nessuna correlazione tra mercato internazionale e nazionale, con ciò lasciando ipotizzare la presenza in Italia di fenomeni distorsivi dei prezzi e della concorrenza;

l'esigenza di stabilire nel capoluogo della Capitanata la Commissione è data dal fatto che i prezzi del grano duro fino pastificabile, sia all'ingrosso che all'origine, continuano a non essere remunerativi;

pare evidente, dunque, l'opportunità dell'individuazione della sede foggiana per la CUN grano duro, senza alcuno indugio verso sperimentazio-

ni. Si tratterebbe, infatti, di un'assegnazione giusta e dovuta, non solo per la vocazione produttiva di grano duro che ha il Mezzogiorno, ma anche perché colmerebbe il vuoto che si è creato dopo la sentenza del TAR Puglia;

con la Commissione unica nazionale a Foggia si avrebbe una gestione più equilibrata dell'emergenza prezzi, attenuando fenomeni distorsivi e anticoncorrenziali;

tenuto conto che:

nonostante la citata legge istitutiva della CUN, il decreto attuativo, l'approvazione in Conferenza Stato-Regioni e la risoluzione della Camera dei deputati 8-00202, approvata dal Governo il 28 settembre 2016, non si è potuto ancora istituire la CUN a Foggia, anche a causa di ostacoli frapposti;

l'associazione GranoSalus (fondata da produttori di grano duro e che persegue diversi obiettivi, tra questi il controllo su pasta e semole per verificarne gli *standard* di qualità, a partire dalla materia prima, quale il grano) ha intrapreso giudizi presso il Tar Puglia ed il Consiglio di Stato;

il Tar Puglia ha accolto il ricorso dell'associazione GranoSalus contro la Camera di commercio di Foggia che aveva negato il diritto di accedere agli atti ed ha annullato i listini della borsa merci di Foggia;

considerato, inoltre, che:

questo ingiustificato grave ritardo sull'attuazione della CUN a Foggia penalizza il processo di trasparenza nel mercato italiano e aggrava le condizioni sia delle imprese cerealicole del Mezzogiorno che quelle dei consumatori, a vantaggio esclusivo di commercianti e industriali;

nonostante l'incontro avuto con la ministra Bellanova al Tavolo di crisi grano-pasta, non è ancora partita la raccolta delle deleghe;

l'Italia ha davanti a sé una grande occasione, da non perdere, per diventare punto di riferimento mondiale nella quotazione del grano duro di alta qualità;

considerato, infine, che:

è in corso d'esame nella Commissione agricoltura l'affare assegnato n. 215 sul grano,

impegna il Governo,

a favorire una rapida istituzione della CUN, in una o più sedi a partire da Foggia e di condividere tale scelta al Tavolo di filiera nazionale al fine di superare il meccanismo di rilevazione del prezzo della Commissione camerale di Foggia Altamura, garantire trasparenza nella formazione di un prezzo indicativo nazionale ed evitare speculazioni anche alla luce della normativa Antitrust, che opera per arginare i fenomeni distorsivi di mercato e della concorrenza nel rispetto delle regole nazionali ed europee in materia.

G/1586 Sez I/2/11 (testo 2)

TOFFANIN, GALLONE, FLORIS, NANNICINI, CARBONE, ROMAGNOLI

Approvato dalla Commissione

La Commissione lavoro pubblico e privato, previdenza sociale,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

premesso che:

ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione il lavoratore ha diritto ad una retribuzione, che non deve essere solo correlata alla qualità ed alla quantità del lavoro prestato, ma deve comunque assicurare una esistenza libera e dignitosa al lavoratore stesso ed alla sua famiglia;

l'equo compenso non è peraltro solo un principio costituzionale applicabile a tutti i lavori ma una oggettiva esigenza per tutti i consumatori perché li mette al riparo da servizi professionali di bassa qualità. La stessa capacità della domanda di autorganizzarsi in forme collettive deve infatti condurre non tanto a prezzi stracciati quanto ad un ottimale rapporto tra il prezzo e la qualità delle prestazioni,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare misure volte a stabilire che per compenso equo si intende un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione professionale.

G/1586 Sez I/3/11 (testo 2)

NANNICINI, LAUS, MATRISCIANO, NOCERINO

Approvato dalla Commissione

La Commissione lavoro pubblico e privato, previdenza sociale,

in sede di esame del disegno di legge di Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

premesso che:

tre anni dopo il terribile sisma del Centro Italia, un'indagine sul «cratere marchigiano» del progetto «Terre di ricerca», ci rappresenta una situazione complicata in riferimento alla situazione dello spopolamento dell'area;

dall'indagine, su ottantacinque comuni compresi nel cratere sismico marchigiano, è emerso come lo spopolamento, già in atto nel triennio precedente al terremoto, ha registrato nel triennio successivo alle scosse un'accelerazione significativa, che ha toccato il 170 per cento. In seguito agli eventi sismici, il calo della loro popolazione è più che raddoppiato di consistenza e intensità;

nel dettaglio, facendo un confronto territoriale, emerge dalla ricerca come la flessione demografica avvenuta tra 2016 e 2019 coinvolga certamente l'intero arco appenninico marchigiano, ma risulti relativamente più marcata nelle aree appenniniche del cratere;

altro indice che interessa lo spopolamento nelle zone dell'entroterra è certamente la mancanza di una prospettiva lavorativa. Una indagine del Centro Studi Cna Marche rivela che nella Regione che ha subito più danni a causa del sisma sono circa 500 le imprese che hanno chiuso e non hanno più riaperto tra la fine del 2016 e il 2018. Insieme a questo il terremoto è causa di perdita di oltre 1500 posti di lavoro;

le conseguenze per il sistema produttivo ed economico e per i livelli di occupazione, ma anche per il tessuto sociale dell'area sono pesantissime,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

approvare provvedimenti che prevedano misure fiscali di vantaggio, come una zona *no tax area*, per le imprese e per le persone presenti nel territorio o per coloro che vogliono investire o trasferire la propria residenza nei comuni montani dell'entroterra che hanno subito ingenti danni al patrimonio immobiliare pubblico e privato nella misura oltre il 70 per cento, al fine di dare una risposta di contrasto al flusso continuo di emigrazione, spopolamento, amplificato dopo il terremoto, affinché si creino nuovi posti di lavoro e si amplino quelli presenti per ricreare e riattivare il tessuto socio-economico.

G/1586 Sez I/4/11 (testo 2)

NANNICINI, LAUS, NOCERINO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, AUDDINO, ROMAGNOLI

Approvato dalla Commissione

La Commissione lavoro pubblico e privato, previdenza sociale,

in sede di esame del disegno di legge di Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

premesso che:

la piena inclusione sociale delle persone con disabilità è un problema ancora aperto nel nostro Paese. Ci si riferisce a diritti fondamentali, quali

il diritto alla salute, allo studio, all'inserimento lavorativo e all'autodeterminazione di un numero elevato di cittadini, ai quali occorre assicurare la possibilità di cogliere tutte le opportunità di cui godono gli altri individui, secondo quanto sancito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 3 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18 (di seguito denominata «Convenzione ONU»);

in particolare, in forza dell'articolo 19 della Convenzione ONU, gli Stati firmatari «riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società», assicurando, tra l'altro, che «le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l'assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirvisi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione»;

a tutt'oggi, il pieno godimento dei diritti fondamentali sanciti dal citato articolo 19 non è pienamente assicurato, essendo spesso limitata la partecipazione da parte delle persone con disabilità alla vita sociale ed economica del nostro Paese a causa di barriere comportamentali, ambientali, culturali ed economiche;

le proiezioni sociodemografiche e sanitario-assistenziali elaborate dall'ISTAT ci dicono che nel 2050 gli over 65 saranno più di 20 milioni (di cui 4 con più di 85 anni), ma che già nel 2030 gli anziani interessati da disabilità saranno già più di 5 milioni. Pertanto, il sistema di *welfare* socio-sanitario-assistenziale sarà chiamato ad uno sforzo significativo per affrontare tale emergenza;

altro dato che emerge in maniera forte nell'assistenza di lungo corso (LTC - *Long Term Care*), per persone anziane con disabilità è che, allo stato, la gran parte del carico assistenziale grava sulle famiglie, che provvedono attraverso l'assistenza volontaria e gratuita dei propri congiunti o attraverso il ricorso alla spesa assistenziale privata;

mentre la spesa pubblica per l'assistenza di lungo corso alle persone non autosufficienti è solo per 1/5 composta da prestazioni socio-assistenziali erogate a livello locale, essendo i restanti 4/5 riconducibili alle indennità di accompagnamento;

nel macro capitolo della non autosufficienza una particolare attenzione va posta a quella non derivante dal naturale invecchiamento o da patolo-

gie connesse alla senilità, bensì derivante da una preesistente disabilità, congenita o acquisita nel corso della vita ancor prima di raggiungere l'età anziana,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

estendere il «*bonus* facciate» che prevede la detraibilità dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) del 90 per cento delle spese documentate, senza limiti di spesa, presente nella legge di Bilancio, anche agli interventi per la rimozione o il superamento della barriere architettoniche negli spazi comuni al fine del miglioramento della qualità di vita di milioni di persone anziane o con disabilità;

aumentare le risorse del Fondo per le non autosufficienze (FNA);
ripristinare ed aumentare le risorse per i *caregiver*, nonché prevedere misure per agevolare il lavoro di cura in particolare per le lavoratrici;

potenziare la dotazione del Fondo per l'assistenza delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (cosiddetto «Dopo di noi») al fine di garantire la massima autonomia e indipendenza delle persone disabili.

G/1586 Sez I/5/11 (testo 2)

NANNICINI, LAUS

Approvato dalla Commissione

La Commissione lavoro pubblico e privato, previdenza sociale,

in sede di esame del disegno di legge di Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

premesso che:

l'ISTAT ha censito nel 2016 il mondo del *non profit* rilevando: oltre 340.000 organizzazioni, 5,5 milioni di volontari, 800.000 lavoratori; una presenza al 50 per cento nelle regioni del Nord, 26,7 per cento Sud e isole, 23,3 per cento Centro; un rapporto che va da 42 (Puglia e Sicilia) a 114 (Trentino Alto Adige) istituzioni *non profit* ogni 10.000 abitanti. Si tratta di un mondo contraddistinto da una grande biodiversità: una pluralità di forme giuridiche ed organizzative (292.000 associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, 7.509 fondazioni, 15.600 cooperative sociali, 28.149 altre forme giuridiche - impresa sociale, cooperazione allo sviluppo, altro) ma tutti accomunati da principi e valori condivisi: la partecipazione, la solidarietà, l'inclusione, l'attenzione ai beni comuni. Un mondo fondato su valori che vanno dalla disponibilità a donare volontariamente il proprio tempo, sino alla costruzione di realtà imprenditoriali a valenza sociale che generano buona occupazione;

il complesso *iter* di riforma della legislazione sul Terzo settore non si è ancora concluso;

le risorse del fondo per i progetti degli Enti del Terzo settore (Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore) di cui alla legge n. 106 del 2016, articolo 9, comma 1 e il Fondo per Interventi a sostegno degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, articolo 73, comma 1, sono destinati a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni di Terzo settore. Si tratta di attività che hanno una grande ricaduta in particolare nelle aree di maggiore disagio sociale. I fondi in questione hanno subito un taglio;

il 5 per mille è uno strumento di grande valore perché consente ai cittadini di esprimere chiaramente una preferenza per i settori di *welfare* da sostenere tramite la contribuzione fiscale: una forma di partecipazione alle scelte di spesa che avvicina le persone alle organizzazioni *non profit* e rafforza il senso civico e la partecipazione ai bisogni delle comunità. Negli ultimi anni è fortemente aumentato il numero di cittadini che ha deciso di avvalersi del 5x1000. Tale misura ha un tetto di spesa che non risulta adeguato,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

completare l'*iter* della riforma del Terzo settore in tempi rapidi e determinare adeguate risorse per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore e per Interventi a sostegno degli enti del Terzo settore.

G/1586 Sez I/6/11 (testo 2)

NANNICINI, LAUS

Approvato dalla Commissione

La Commissione lavoro pubblico e privato, previdenza sociale,

in sede di esame del disegno di legge di Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

premesso che:

l'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con diversi Stati esteri (Argentina, Repubblica di Capo Verde, Australia, Repubblica di Corea, Brasile, Repubblica di San Marino, Canada e Quebec, Santa Sede, Paesi dell'ex-Jugoslavia, Tunisia, Israele, Turchia, Isole del Canale e Isola di Man, U.S.A (Stati Uniti d'America), Messico, Uruguay, Principato di Monaco, Venezuela, Repubblica di Bosnia-Erzegovina, Repubblica del Ko-

sovo, Repubblica di Macedonia, Repubblica di Montenegro, Repubblica di Serbia e Vojvodina);

le Convenzioni Internazionali in materia di sicurezza sociale sono state stipulate per assicurare, alla persona che si reca in uno Stato estero per svolgere un'attività lavorativa, gli stessi benefici previsti dalla legislazione del Paese estero nei confronti dei propri cittadini;

le Convenzioni bilaterali sono atti giuridici di diritto internazionale con i quali due Stati si impegnano ad applicare, nei rispettivi territori, un Regime di Sicurezza Sociale nei confronti dei cittadini migranti dell'altro Stato al fine di garantire la libera circolazione di manodopera;

le Convenzioni bilaterali si fondano su tre principi essenziali:

- la parità di trattamento, in base alla quale ciascuno Stato è tenuto ad assicurare ai cittadini degli altri Stati membri lo stesso trattamento e gli stessi benefici riservati ai propri cittadini;

- il mantenimento dei diritti e dei vantaggi acquisiti e la possibilità, quindi, di ottenere il pagamento delle prestazioni nel Paese di residenza anche se a carico di un altro Stato;

- la totalizzazione dei periodi di assicurazione e contribuzione, grazie alla quale i periodi di lavoro svolto nei vari Stati si cumulano, se non sovrapposti; nel rispetto e nei limiti delle singole legislazioni nazionali, per consentire il perfezionamento dei requisiti richiesti per il diritto alle prestazioni;

in Italia la comunità albanese è una delle maggiori: dal punto di vista del mercato del lavoro, l'anno 2017 appare abbastanza dinamico. Infatti, per rapporti di lavoro attivati occupano il primo posto con 167.478 unità. La struttura della domanda di lavoro per singola cittadinanza evidenzia una presenza articolata dei cittadini albanesi nei vari settori: tra gli extracomunitari sono 29,1 per cento in agricoltura, 43,4 per cento nei servizi e 16,0 per cento nelle costruzioni. La maggior parte dei rapporti di lavoro degli albanesi sono stati attivati nelle seguenti città: Milano, Roma, Firenze, Rimini e Genova;

i lavoratori albanesi molte volte scontano il fatto di aver avuto contributi versati per anni di lavoro in Albania e altri in Italia non consentendogli di arrivare alla pensione né nel paese di partenza né in quello di arrivo;

è stato lanciato in rete un appello «La pensione è un diritto. Sosteniamo l'accordo Italia-Albania» che ha raccolto in poco tempo 8.000 firme e ancora sta raccogliendo sostenitori;

il 31 ottobre scorso il Presidente Conte si è incontrato a Roma con il Primo ministro della Repubblica di Albania Edi Rama, aprendo verso la possibilità dell'accordo sul piano previdenziale,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

individuare le risorse necessarie al fine dell'attivazione della Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale con l'Albania e tutti gli atti

legislativi necessari al fine di garantire ai lavoratori interessati il giusto riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali e sociali.

G/1586 sez I/1/12

BOLDRINI, CASTELLONE, BINI, COLLINA, PIRRO, Giuseppe PISANI, MARINELLO

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

premesso che:

l'articolo 79 del disegno di legge di bilancio prevede una imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego;

tale articolo, al comma 1, esclude le siringhe dall'ambito di applicazione dell'imposta. Sebbene la relazione tecnica non espliciti il rationale che sottende questa esclusione, è ragionevole ritenere che alla base vi sia la consapevolezza di dover introdurre alcune eccezioni per prodotti che sono utilizzati per motivi di salute, al fine di garantire la sterilità e l'assenza di rischi di contaminazione e infezione;

la *ratio* della disposizione è incentivare le aziende ad utilizzare manufatti in plastica biodegradabile e compostabile;

occorre però evidenziare come questa finalità sia difficilmente perseguibile nel settore dei medicinali ad uso umano e veterinario poiché un materiale compostabile non possiede i dovuti requisiti di sterilità di cui necessita un prodotto farmaceutico;

il farmaco nel momento in cui viene espulso dal suo ciclo produttivo già segue un percorso di smaltimento molto severo, trattandosi di un rifiuto speciale;

a titolo esemplificativo e non esaustivo, al fine di consentire una valutazione dell'impatto delle disposizioni recate dall'articolo 79, si indicano di seguito alcune forme farmaceutiche in cui si usano materiali plastici:

a) solidi orali: blister, barattoli e flaconi (pilloriere);

b) liquidi orali: molti flaconi *multidose* o flaconcini monodose (per bevibili). Con gli stessi materiali e altri plastici possono poi essere costituiti i tappi di chiusura (*child proff* o non *child proff*) e anche contagocce, o anche misurini - cucchiaini (esempio usati per sciroppi anti-tosse etc);

c) iniettabili: le sacche usate per soluzioni perfusionali e i colliri, in genere monodose;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di escludere dall'imposta prevista dall'articolo 79 i materiali di confezionamento primario e secondario dei medicinali ad uso umano e veterinario e di istituire un Tavolo tecnico interistituzionale composto da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia Italiana del Farmaco e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, con il compito di individuare un piano di lavoro e di incentivo alla ricerca, in *partnership* pubblico-privata, teso allo studio e all'individuazione di eventuali nuovi materiali alternativi alla plastica rispetto a quelli attualmente utilizzati nel confezionamento primario e secondario dei medicinali ad uso umano e veterinario.

G/1586 sez I/2/12

BOLDRINI, CASTELLONE, BINI, COLLINA, PIRRO, Giuseppe PISANI

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

premesso che:

i registri dei tumori sono finalizzati alla raccolta e alla registrazione delle patologie tumorali che incidono su un determinato territorio;

la maggior parte dei registri sono di popolazione, ovvero raccolgono i dati delle malattie tumorali di tutti i residenti di un dato territorio;

la legge 22 marzo 2019, n. 29, ha istituito la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza con l'intento di convogliare verso un unico centro tutte le informazioni presenti all'interno dei singoli registri attualmente attivi sul territorio nazionale;

per la compilazione dei registri dei tumori è utilizzato personale altamente specializzato in grado di utilizzare tecnologie informatiche avanzate;

sono numerosi i casi in cui il personale che si occupa della raccolta dei dati sulle patologie tumorali risulta numericamente insufficiente e ciò incide sul funzionamento dei suddetti registri;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di investire risorse sulla Rete nazionale dei registri dei tumori al fine di favorire l'implementazione del suddetto personale e di migliorare la costanza e la rapidità di inserimento dei dati delle patologie tumorali all'interno dei registri dei tumori.

G/1586 sez I/3/12 (testo 2)

RIZZOTTI, STABILE, BINETTI, SICLARI

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

20 anni di ricerche nella genetica hanno reso possibile applicare la Consulenza Genetica Oncologica (CGO) per un numero crescente di soggetti e nuclei familiari attraverso l'individuazione di geni responsabili di numerose forme di ereditarietà che interessano vari tipi di tumore, comuni e rari;

la consulenza genetica oncologica viene offerta a una persona o a persone di una stessa famiglia che sono a rischio di sviluppare un tumore per la presenza di una predisposizione di tipo ereditario;

sono dunque numerosi i processi assistenziali e sanitari che devono tener conto di questa tematica. Sappiamo che Paesi quali Francia, Germania e Regno Unito hanno promosso degli specifici piani di genetica oncologica, affrontando il problema in modo strategico;

la gestione dei tumori ereditari potrebbe avere una seria svolta se il tema venisse affrontato in modo sistematico;

la problematica potrebbe essere affrontata sia attraverso specifiche linee guida per la Consulenza Genetica Oncologica sia grazie alla creazione di un Osservatorio dedicato a questo tipo di neoplasie;

considerato che:

la gestione clinica dei soggetti ad alto rischio oncologico dovrebbe essere affrontata in modo organico ed integrato, all'interno di un percorso diagnostico-assistenziale Aziendale e/o Regionale completo e sottoposto a verifiche;

ad oggi non è previsto alcun specifico codice di esenzione dal pagamento delle prestazioni per i pazienti a rischio di tumore ereditario;

preso atto che:

le informazioni genetiche sono impiegate anche per meglio definire il percorso terapeutico dei pazienti;

si prevede un aumento esponenziale di disponibilità sul mercato di *test* genetici e genomici di comprovata utilità;

per la migliore gestione della CGO occorrerebbe avvalersi di un team multidisciplinare di professionisti fra cui specialisti in medicina preventiva, diagnosi e cura dei tumori, psicologi, genetisti;

è necessario che il paziente riceva informazioni esaurienti su tutte le opzioni disponibili al fine di consentirgli di poter assumere una decisione consapevole;

è necessario che al paziente ad alto rischio sia assicurato il miglior livello di organizzazione e di offerta sanitaria,

impegna il Governo, compatibilmente con le risorse finanziarie a legislazione vigente:

a promuovere la creazione un Osservatorio Nazionale che sia il punto di riferimento e di raccolta delle informazioni sulla CGO al fine di disegnare una strategia ed una pianificazione valide a livello nazionale;

ad attivarsi per definire Linee Guida Nazionali in grado di identificare i criteri di appropriatezza dei *test* genetici e dei programmi di gestione dei soggetti ad alto rischio di tumori ereditari;

a promuovere lo sviluppo di modelli assistenziali che includano indirizzi organizzativi dei team multidisciplinari, un piano di formazione e di comunicazione ad ampio spettro sui tumori ereditari, la gestione integrata dei soggetti ad alto rischio di sviluppare un tumore ereditario e la realizzazione di una rete di centri che assicurino lo stato dell'arte della CGO;

a promuovere la valorizzazione del ruolo delle associazioni dei pazienti sia nella fase di raccolta che nella fase di valutazione dei dati di familiarità oncologica;

a stimolare l'avvio di ricerche cliniche di livello internazionale sui tumori ereditari.

G/1586 sez I/4/12

RIZZOTTI, STABILE, BINETTI, SICLARI, FREGOLENT, CANTÙ, LUNESU, MARIN

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premessi che:

le malattie neurodegenerative, come il morbo di Alzheimer, sono molto diffuse nell'età senile e sono destinate a coinvolgere un numero sempre maggiore di soggetti a causa del progressivo invecchiamento della popolazione;

il morbo di Alzheimer è un processo degenerativo irreversibile che distrugge lentamente e progressivamente le funzioni cognitive superiori, quali la memoria, il ragionamento e il linguaggio, fino a compromettere l'autonomia funzionale e la capacità di compiere le normali attività quotidiane;

le persone portatrici di questa malattia hanno problemi complessi per la cui soluzione, seppure parziale, è necessaria l'attività coordinata di specialisti medici e paramedici, oltre che di operatori socio-assistenziali;

sotto il profilo sanitario il problema fondamentale è che, attualmente, non se ne conoscono i fattori eziologici e le patogenesi, mentre dal punto di vista socioeconomico il problema peggiore risiede nel fatto che tale patologia colpisce soggetti in età presenile rendendoli parzialmente o totalmente non auto sufficienti, causando un peggioramento della qualità della loro vita e della vita dei loro familiari,

impegna il Governo:

a garantire l'attuazione del Piano demenze per la prevenzione, la diagnosi precoce e il trattamento terapeutico e assistenziale delle persone affette da morbo di Alzheimer;

a promuovere idonee iniziative atte a sostenere lo sviluppo della ricerca scientifica nel campo delle malattie neurodegenerative e della demenza;

a promuovere campagne di sensibilizzazione e di educazione sanitaria della popolazione al fine di migliorarne la consapevolezza e le modalità per rapportarsi alle strutture e agli operatori del Servizio Sanitario Nazionale.

G/1586 sez I/5/12

RIZZOTTI, STABILE, BINETTI, SICLARI, FREGOLENT, CANTÙ, LUNESU, MARIN

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premessi che:

le malattie cardiovascolari rappresentano la più importante causa di morte al mondo e l'elevata incidenza di queste patologie rappresenta una minaccia globale alla sostenibilità dei servizi sanitari, sia in termini di prestazioni che di costi;

in particolare, l'*ictus* cerebrale è la terza causa più comune di morte e la principale causa di incapacità funzionale: colpisce per il 50 per cento soggetti di età inferiore ai 65 anni, per il 12 per cento soggetti al di sotto dei 45 anni e, inoltre, comporta per il paziente perdita di funzionalità, nonché un significativo peggioramento della qualità della vita;

nell'80 per cento dei casi si verifica un *ictus* ischemico, che può essere legato a carotidopatie extracraniche o ad emboli a partenza dal cuore, questi ultimi quasi sempre in presenza di fibrillazione atriale;

la fibrillazione atriale è un'anomalia del ritmo cardiaco che provoca l'accelerazione o rallentamento eccessivo della frequenza cardiaca ha natura asintomatica, circostanza che contribuisce a ritardare una diagnosi tempestiva e, conseguentemente, l'avvio di un adeguato trattamento farmacologico;

la carotidopatia extracranica è un'affezione delle arterie carotidi al collo, dovuta alla presenza di placche che possono embolizzare e determinare, come sopra rilevato, un *ictus* cerebrale;

considerato che:

l'adozione di corretti stili di vita contribuisce a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari ed è, pertanto, prioritario promuovere campagne di prevenzione, sensibilizzazione e informazione di una corretta terapia delle patologie cardiovascolari indicate in premessa necessita dell'adozione di percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali che siano mirati e di carattere multidisciplinare. Risulta, altresì, necessario, incentivare la ricerca scientifica e l'accesso ai farmaci e ai dispositivi diagnostico-terapeutici utili per il trattamento delle suddette malattie, nonché promuovere un modello di gestione del percorso terapeutico di tipo coordinato che consenta al paziente, dopo un

iniziale *screening* periferico, di accedere a terapie non farmaco logiche presso apposite strutture a ciò dedicate,

impegna il Governo:

ad adottare misure atte a:

1) incoraggiare la prevenzione e la diagnosi dell'*ictus* cerebrale, della fibrillazione atriale, dell'*ictus* cardioembolico e della carotidopatia extracranica e a favorire la ricerca scientifica;

2) favorire percorsi terapeutici e pratiche sanitarie ottimali nella gestione del paziente colpito da una delle suddette affezioni cardiovascolari;

3) facilitare l'accesso ai farmaci e ai dispositivi diagnostico-terapeutici utili per la prevenzione e il trattamento dell'*ictus* cerebrale, della fibrillazione atriale, dell'*ictus* cardioembolico e della carotidopatia extracranica;

4) sensibilizzare, anche mediante apposite campagne informative, sia l'opinione pubblica che gli operatori sanitari sull'importanza dell'adozione di corretti stili di vita in termini di prevenzione delle malattie cardiovascolari;

5) promuovere l'adozione di percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali mirati e multidisciplinari, nonché un modello di gestione del percorso terapeutico di tipo coordinato che consenta al paziente, dopo un'iniziale *screening* periferico, di accedere a terapie non farmacologiche presso strutture specificamente idonee ad erogare tali prestazioni.

G/1586 sez I/6/12 (testo 2)

RIZZOTTI, STABILE, BINETTI, SICLARI

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

il nostro Paese destina una quota di finanziamenti al sostegno delle persone con disabilità grave, in particolare stato di indigenza e prive di legami familiari ancora troppo esigui rispetto alle necessità;

non vi è riscontro di impegni rivolti a delineare una politica farmaceutica capace di tener conto dell'ingresso di farmaci innovativi che a fronte di un grande impatto in termini finanziari potrebbero consentire un miglio-

mento delle condizioni di salute e delle aspettative di vita dei cittadini affetti da gravi patologie come l'epatite C e l'HIV;

impegna il Governo a valutare la possibilità, compatibilmente con le risorse finanziarie a legislazione vigente:

di inserire un apposito fondo da destinare anche alle malattie croniche come il diabete, le malattie cardiovascolari e le patologie cronico degenerative connesse al progressivo invecchiamento della popolazione;

di incrementare il Fondo per le non autosufficienze introducendo, previo coordinamento con la Conferenza Stato Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, misure specifiche atte a rafforzare il sistema di individuazione, di prevenzione e contrasto alle aree di inefficienza e sprechi, nonché i fenomeni corruttivi presenti nel Servizio sanitario nazionale;

di prevedere specifiche disposizioni idonee a rendere più concreta la possibilità di accesso ai farmaci innovativi unitamente alla sostenibilità del sistema sanitario.

G/1586 sez I/7/12

RIZZOTTI, STABILE, BINETTI, SICLARI, FREGOLENT, CANTÙ, LUNESU, MARIN

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

gli animali domestici vivono con le famiglie italiane, che li ospitano e li accudiscono con affetto, quali componenti, a tutti gli effetti, dei nuclei familiari;

secondo le associazioni dei consumatori la maggioranza dei proprietari degli animali, per nutrirli e curarli nel modo più adeguato, sono disposti a spendere in totale, fino a 1.800 euro all'anno per un cane, fino a 800 per un gatto;

queste cifre sono assai più alte di quelle registrate anche solo dieci anni fa. Il mercato «*pet*» infatti, anche in tempi di crisi, ha continuato a registrare un incremento costante e, anzi, ha sviluppato una costante propensione verso prodotti sempre più di qualità, segno evidente dell'attaccamento che i padroni hanno nei confronti degli animali;

considerato che:

ad oggi i proprietari che detengono legalmente un animale possono usufruire, per le spese mediche veterinarie e per quelle relative all'acquisto di medicinali, di una detrazione IRPEF fino al 19 per cento all'interno della dichiarazione dei redditi. Detta detrazione, tuttavia, in accordo con le indicazioni dell'ultima circolare dell'Agenzia delle entrate, può essere effettuata entro un limite massimo complessivo di 387,34 euro per tutti gli animali posseduti. Le spese eccedenti tale importo sono totalmente a carico dei proprietari;

i limiti quantitativi imposti dalla normativa vigente sono, però, assai contenuti rispetto all'effettivo onere economico sostenuto dalle famiglie, anche in ragione del fatto che tra le spese veterinarie che danno diritto alla detrazione d'imposta non sono presenti, per esempio, le spese, eventualmente sostenute, per l'acquisto di farmaci senza prescrizione medica veterinaria o di mangimi e antiparassitari;

è evidente che i benefici fiscali a favore dei detentori di animali è del tutto inadeguato sia all'importanza che gli animali stessi hanno per le persone sia all'esosità delle spese che la cura, in senso lato, di un animale comporta,

impegna il Governo:

ad aumentare i limiti di legge per le detrazioni attualmente vigenti portandole fino a 1000 euro.

G/1586 sez I/8/12 (testo 2)

RIZZOTTI, STABILE, BINETTI, SICLARI

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

la spesa sanitaria si compone di due macrocategorie: spesa pubblica e spesa privata che include quella intermediata, da fondi sanitari integrativi (Fsi) o da polizze assicurative, e la spesa *out-of-pocket*, direttamente sostenuta dai cittadini;

in linea con queste categorie di spesa il decreto-legge n. 502 del 1992 aveva individuato tre pilastri per sostenere la sanità: il Ssn, basato sui

principi di universalità, equità e solidarietà; la sanità collettiva integrativa e la sanità individuale, attraverso polizze assicurative. Questo modello era basato su tre assunzioni fondamentali: il finanziamento pubblico garantisce i livelli essenziali di assistenza, la sanità collettiva integrativa copre solo prestazioni non essenziali e ogni cittadino è libero di stipulare polizze assicurative individuali;

nell'ultimo decennio, tuttavia, la combinazione di fenomeni concomitanti ha sancito il fallimento di questo modello: infatti, il primo pilastro è stato fortemente indebolito dalla progressiva e imponente riduzione del finanziamento pubblico, con erogazione dei Lea insufficiente e non uniforme a livello nazionale; il secondo pilastro non è stato adeguatamente rinforzato; infine, complice una *governance* inadeguata del terzo pilastro, l'espansione delle assicurazioni private aumenta le diseguaglianze sociali, minando le basi di un SSN pubblico, equo e universalistico;

considerato che:

se oggi il modello universalistico del SSN vive una profonda crisi di sostenibilità e il Documento di economia e finanza 2018 non ha lasciato alcuna speranza sul possibile incremento del finanziamento pubblico, è indifferibile reperire risorse dal secondo e terzo pilastro senza compromettere il modello di un Ssn pubblico per evitare di scaricare interamente sui cittadini le minori tutele pubbliche;

occorrerebbe attraverso una riforma strutturale, intervenire per rallentare l'aumento inesorabile della spesa *out-of pocket* e la rinuncia alle cure da parte delle fasce più deboli, riducendo altresì le prestazioni incluse nei Lea secondo una logica *evidence - value-based* e reperendo al tempo stesso risorse dalla sanità integrativa;

preso atto che:

quanto esposto richiede inevitabilmente la definizione di un Testo Unico per tutte le forme di sanità integrativa, volto a superare una legislazione frammentata e obsoleta e a creare un impianto regolatorio capace di garantire a tutti gli operatori del settore le condizioni per una sana competizione, ma soprattutto di assicurare una *governance* nazionale e tutelare il consumatore evitando derive consumistiche e di privatizzazione,

impegna il Governo a valutare la possibilità:

di definire un Testo Unico per tutte le forme di sanità al fine di creare un impianto regolatorio capace di garantire a tutti gli operatori del settore le condizioni per una sana competizione, ma soprattutto di assicurare una *governance* nazionale a tutela del consumatore;

di ridefinire le tipologie di prestazioni, essenziali e non essenziali, che possono essere coperte dalle varie forme di sanità integrativa, evitando duplicazioni e consumismo sanitario;

di realizzare un pilastro unico di sanità integrativa, la cui attuale distinzione è diventata anacronistica per varie ragioni: innanzitutto, il rischio di impresa dei Fsi è gestito in oltre il 40 per cento dei casi da assicurazioni private; in secondo luogo, il campo d'azione dei Fsi è limitato solo a prestazioni non essenziali (*extra-Lea*), mentre di fatto le polizze assicurative possono coprire tutte le prestazioni;

di definire un'anagrafe nazionale unica di Fsi e assicurazioni private, identificando requisiti di accreditamento validi su tutto il territorio nazionale e rendendone pubblica la consultazione, sia ai fini di analisi dei dati, sia per offrire ai cittadini in maniera trasparente le opportunità offerte dalla sanità integrativa;

di regolamentare sia il rapporto tra finanziatori privati ed erogatori privati accreditati, sia le campagne pubblicitarie delle assicurazioni, al fine di evitare pericolose alleanze e a derive consumistiche nell'offerta delle prestazioni sanitarie;

di affidare anche gli enti pubblici la gestione della sanità integrativa per offrire a tariffe calmierate e competitive un *range* di servizi socio-sanitari garantiti ed erogati sotto la vigilanza e la responsabilità pubblica.

G/1586 sez I/9/12 (testo 2)

RIZZOTTI, STABILE, BINETTI, FREGOLENT, SICLARI, CANTÙ, LUNESU, MARIN

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

la sclerosi multipla è una malattia neurodegenerativa demielinizante, cioè con lesioni a carico del sistema nervoso centrale. Per molti anni è stata considerata una malattia della sostanza bianca del sistema nervoso centrale; tuttavia un numero crescente di studi ha dimostrato anche un coinvolgimento della sostanza grigia;

più di 3.400 sono i nuovi casi che si registrano in un anno, e, la maggior parte delle volte, la diagnosi arriva tra i 20 e i 40 anni. In Italia si contano circa 114.000 uomini e donne con sclerosi multipla (SM), con un rapporto di uno a 2, che devono convivere ogni giorno con i sintomi di una malattia che induce disabilità progressiva, ma anche con le difficoltà legate ai servizi sanitari e assistenziali;

i costi di malattia si stimano in 5 miliardi di euro all'anno per una media stimata di circa 45.000 euro per persona con SM, di cui il 37 per cento per costi non sanitari, 34 per cento di costi sanitari, 29 per cento derivante dalla perdita di produttività: una realtà quindi dal forte impatto economico e sociale;

in assenza di un sistema strutturato di presa in carico della persona con SM, è la famiglia a dover far fronte all'assistenza informale dei pazienti nello svolgimento delle attività quotidiane con pesanti ripercussioni anche dal punto di vista economico sul bilancio familiare,

impegna il Governo a valutare la possibilità di:

1) valutare la possibilità di inserire la sclerosi multipla all'interno della seconda sezione del piano nazionale della cronicità, di cui all'accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 15 settembre 2016;

2) monitorare l'effettiva applicazione ed il costante aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e del nuovo nomenclatore degli ausili e delle protesi (e il relativo monitoraggio) anche con riferimento ai bisogni di salute delle persone con sclerosi multipla;

3) adottare una nuova procedura tempestiva e semplificata per l'accertamento degli stati invalidanti correlati alla sclerosi multipla e garantirne l'applicazione, valorizzando e sostenendo l'applicazione della specifica comunicazione tecnico-scientifica prodotta da AISM e INPS in materia di accertamento medico-legale degli stati invalidanti legati alla sclerosi multipla;

4) sostenere la ricerca sulla sclerosi multipla riconoscendo specifica attenzione all'interno degli atti e programmi nazionali, assicurando adeguate fonti di finanziamento, sinergie tra ricerca pubblica, privata, nazionale, europea ed extraeuropea;

5) sostenere progettualità che favoriscano modelli e interventi per l'accesso e il mantenimento al lavoro di persone con disabilità e con sclerosi multipla, anche con il coinvolgimento delle parti datoriali e sindacali e l'opportuna valorizzazione del ruolo del management aziendale e delle rispettive organizzazioni.

G/1586 sez I/10/12 (testo 2)

RIZZOTTI, STABILE, BINETTI, FREGOLENT, SICLARI, CANTÙ, LUNESU, MARIN

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

la malattia di Crohn e la colite ulcerosa appartengono ad un gruppo di patologie definite malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI);

il loro impatto sulla vita dei pazienti è molto spesso negativo. Secondo una ricerca realizzata recentemente a livello europeo, che ha coinvolto oltre 4.500 pazienti, il 91 per cento riferisce episodi di diarrea almeno una volta al giorno e il 20 per cento di questi più di 10 volte al giorno, il 62 per cento riporta di avere avuto sanguinamenti gastrointestinali, l'87 per cento dolori addominali, il 50 per cento astenia, l'89 per cento movimenti intestinali accentuati;

alla luce di ciò è facile immaginare come chi soffre di una malattia cronica intestinale abbia una qualità di vita compromessa, dai rapporti interpersonali a quelli professionali, o semplicemente alla gestione del proprio tempo libero;

preso atto che, ad oggi, in Italia, mancano un registro e studi epidemiologici nazionali sulla reale incidenza e sulla prevalenza delle malattie infiammatorie croniche intestinali. Negli ultimi 20 anni si è assistito ad un aumento dell'incidenza di queste malattie, soprattutto nel giovane adulto e in soggetti sotto i 18 anni. Ad oggi, infatti, si stima che fino al 30 per cento delle malattie esordisca nel bambino, anche nei primi anni di vita,

impegna il Governo a valutare la possibilità:

1) di istituire un registro nazionale sulle malattie infiammatorie croniche dell'intestino per raccogliere e ordinare informazioni sicure, al fine di ottenere dati significativi e utili, in particolare, sulle problematiche ancora aperte, per contribuire a migliorare la cura di queste patologie, per motivazioni amministrative (il controllo delle procedure di esenzione specifiche per questi malati), per esigenze di informazione, per la programmazione sanitaria regionale e locale (definizione delle stime di occorrenza e la valutazione dei flussi dei pazienti) e per il supporto alla ricerca clinica (creazione di liste di pazienti, descrizione delle storie naturali, valutazione dei bisogni soggettivamente espressi e delle storie assistenziali);

2) di istituire un tavolo tecnico con le associazioni dei pazienti e le società scientifiche per la valutazione delle strategie e per affermare il principio e la necessità di includere i cittadini nel processo di HTA (*health technology assessment*);

3) di promuovere, anche con specifici finanziamenti, previsti dalla legislazione vigente, la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie infiammatorie croniche intestinali.

G/1586 sez I/11/12 (testo 2)

RIZZOTTI, STABILE, BINETTI, SICLARI

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

la sindrome di Sjogren è una malattia autoimmune, sistemica, degenerativa ed inguaribile, che coinvolge le ghiandole esocrine, caratterizzata da un infiltrato linfoplasmocellulare, che conduce alla perdita progressiva della funzionalità ghiandolare e colpisce, pur nella sua rarità, centinaia di migliaia di persone nel mondo;

si tratta di una patologia molto invalidante, che colpisce per lo più le donne (in un rapporto di 9 a uno rispetto agli uomini);

il tutto è aggravato dal fatto che si tratta di una malattia ancora non riconosciuta come rara, grave e degenerativa;

gli ammalati spendono cifre ingenti per l'acquisto dei farmaci e per le cure fisiche riabilitative, podologiche ed odontoiatriche e spesso devono inoltre affrontare un complesso percorso per giungere alla diagnosi della patologia, talvolta spostandosi anche dalla propria regione di residenza, considerato che la patologia si presenta inizialmente con sintomatologie comuni ad altre patologie, rendendo difficoltoso l'iter diagnostico, con gravi difformità sul territorio nazionale;

affinché i livelli essenziali di assistenza possano essere aggiornati in modo continuo, sistematico, basandosi su regole chiare e criteri scientificamente validi, la legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 556) ha previsto l'istituzione della commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, presieduta dal Ministero della salute, con la partecipazione delle Regioni e il coinvolgimento dei soggetti con competenze tecnico-scientifiche disponibili a livello centrale e regionale (Istituto superiore di sanità, CSS, società scientifiche, Federazione nazionale degli ordini dei me-

dici chirurghi e degli odontoiatri, Società italiana di medicina generale e delle cure primarie, eccetera);

i pazienti affetti da sindrome di Sjogren risultano vittime di una disparità di trattamento che li esclude dal diritto alla salute sancito e tutelato dall'articolo 32 della Costituzione;

il riconoscimento della sindrome di Sjogren come malattia rara potrebbe generare un risparmio in termini di costi legati alla spesa sociosanitaria,

impegna il Governo a valutare la possibilità:

1) di riconoscere alla sindrome di Sjogren lo status di malattia rara, secondo la definizione ai sensi del regolamento (CE) n. 141/2000;

2) di inserire, in sede di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, la sindrome di Sjogren nell'elenco delle malattie rare, garantendo a tutte le persone affette da tale patologia i farmaci necessari alla cura, con diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni sanitarie.

G/1586 sez I/12/12

RIZZOTTI, STABILE, BINETTI, SICLARI, FREGOLENT, CANTÙ, LUNESU, MARIN

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

per tumori testa-collo si intende l'insieme di neoplasie che hanno origine nelle cavità nasali e seni paranasali, nella faringe e orofaringe (base della lingua, tonsille palatine e palato molle), nella cavità orale (corpo della lingua, pavimento della bocca, palato duro, mucosa buccale e creste alveolari), nella laringe (regione sovraglottica, glottica, e sottoglottica) e nelle ghiandole salivari;

in Europa, i tumori testa-collo sono ancora una patologia molto sottovalutata: il 60 per cento dei pazienti si presenta, infatti, alla diagnosi con una neoplasia ad uno stadio localmente avanzato. Proprio per aumentare l'attenzione dell'opinione pubblica e migliorare la conoscenza su questi tumori, l'*European head and neck society* (EHNS) organizza ogni anno campagne di sensibilizzazione denominata «*Make Sense Campaign*»;

tra gli obiettivi della campagna di sensibilizzazione e informazione, che da anni vede protagonista anche l'Italia, vi è quello di informare i pazienti e sensibilizzare l'opinione pubblica. Rivolgersi, infatti, tempestivamente ad

un medico specialista permette ai pazienti con un tumore diagnosticato ad uno stadio precoce di raggiungere un tasso di sopravvivenza dell'80-90 per cento;

l'approccio alla diagnosi e al trattamento di questa malattia nei prossimi anni richiederà sempre di più una valutazione medica multidisciplinare, con una stretta collaborazione tra medici di medicina generale, oncologi, radioterapisti e chirurghi, in modo da decidere la terapia in base ai trattamenti disponibili, allo stadio di malattia, alle condizioni cliniche del singolo paziente;

si ritiene, inoltre, che la presenza chiave della figura del geriatra, in supporto, permetterà di disegnare e personalizzare le terapie per i pazienti anziani e di gestire meglio il recupero dopo il trattamento;

le terapie attualmente a disposizione contro i tumori testa-collo sono chirurgia, radioterapia, chemioterapici, farmaci biologici, e farmaci immunoterapici,

impegna il Governo:

1) a porre in essere ogni iniziativa idonea a far sì che siano rafforzati, e, laddove non presenti, attivati, centri specializzati multidisciplinari che possano permettere fin dalla prima visita la scelta del trattamento migliore a seguito della diagnosi di tumore testa-collo;

2) a promuovere le più opportune iniziative al fine di includere nel programma di screening previsto dal Sistema sanitario nazionale, le donne e gli uomini con un'età a partire dai 50;

3) a promuovere e a facilitare l'implementazione di specifici percorsi diagnostico terapeutici e assistenziali (PDTA) sull'intero territorio nazionale;

4) a porre in essere ogni altra iniziativa utile, prevedendo anche adeguate campagne di informazione nazionali per potenziare le attività di prevenzione, educazione e informazione sul riconoscimento di segni e sintomi del tumore testa-collo;

5) a prevedere specifici finanziamenti alla ricerca clinica attraverso anche la valorizzazione delle eccellenze italiane, per realizzare un monitoraggio efficace degli standard di eccellenza, a livello scientifico, clinico-assistenziale ed organizzativo.

G/1586 sez I/13/12

RIZZOTTI, TOFFANIN, STABILE, BINETTI, FREGOLENT, SICLARI, CANTÙ, LUNESU, MARIN

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che

in Italia il tumore al seno metastatico colpisce attualmente circa trentamila pazienti. Il 5-10% dei cinquantamila nuovi casi annui di tumore al seno è in fase metastatica al momento della diagnosi, e circa il 30% delle pazienti cui è stato diagnosticato un tumore al seno in fase precoce dovrà poi affrontare questa evoluzione;

gli stili di vita, i farmaci innovativi con un potere selettivo di azione sempre maggiore, la prevenzione, con gli screening sempre più puntuali ed efficaci, l'attività di diagnosi precoce hanno complessivamente creato le condizioni per invertire il quadro epidemiologico delle patologie oncologiche, determinando così un destino meno infausto, un destino più rassicurante, al punto tale che oggi si dice che si muore non più con il tumore, ma di tumore, a voler proprio significare che la patologia neoplastica, ancorché diagnosticata, non rappresenta più la causa della morte;

il numero delle *breast unit*, attualmente operative su tutto il territorio nazionale italiano, è sensibilmente inferiore rispetto al numero dei centri attivabili secondo i requisiti previsti dalle vigenti direttive europee;

inoltre, al termine delle cure oncologiche, le donne operate al seno, considerate guarite dal punto di vista medico e chirurgico, si ritrovano a dover affrontare da sole le conseguenze fisiche e psicologiche delle mutilazioni e delle cure subite;

in questa fase delicata è forte la necessità di ricevere cure riabilitative specifiche e supporto psicologico e invece, gran parte delle strutture sanitarie, che garantiscono interventi e cure anche d'eccellenza, generalmente non offrono servizi rivolti alle donne per ristabilire l'equilibrio psico-fisico e la qualità di vita, che la malattia e le terapie hanno fortemente condizionato,

impegna il Governo:

ad attivare le *breast unit* che dovrebbero avere il valore di un riferimento certo e sicuro dove fare approdare le donne per effettuare i percorsi di diagnosi e di cura, in tutto il territorio nazionale;

a porre in essere iniziative che consentano di ridurre l'età in cui si può svolgere l'attività di *screening*;

a potenziare le iniziative di prevenzione e diagnosi con campagne di informazione e incentivare la tecnica dell'autopalpazione fin dalle scuole secondarie di secondo grado, al fine di promuovere la consapevolezza dell'autodiagnosi come elemento introduttivo di un percorso che può consentire la diagnosi precoce;

a garantire un sostegno psicologico alle donne colpite da tumore al seno valorizzando l'attività delle associazioni di pazienti nella loro attività istituzionale.

G/1586 sez I/14/12

RIZZOTTI, STABILE, BINETTI, SICLARI

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

la Medicina Estetica è un'area formativa in forte ascesa ed espansione, che si pone ormai come prima scelta di giovani medici neo laureati. Diventare medico estetico, offre l'opportunità di inserirsi in un contesto professionale molto denso e ricco di offerte, distinguendosi come professionista seriamente preparato ed eticamente responsabile;

attualmente in Italia esistono due grandi scuole quadriennali, la Scuola internazionale di medicina estetica della Fondazione Fatebenefratelli di Roma e la Scuola superiore post universitaria Agorà-Società italiana di medicina ad indirizzo estetico, a Milano;

entrambi questi percorsi di formazione consentono l'iscrizione ai Registri della medicina estetica, iniziativa solo di alcuni Ordini dei medici provinciali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di riconoscere la medicina estetica tra le specializzazioni delle scuole *post*-laurea dell'area sanitaria ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, recante «Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria», pubbli-

cato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 5 novembre 2005, e successive modificazioni.

G/1586 sez I/15/12

RIZZOTTI, STABILE, BINETTI, SICLARI

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

lo stato dei penitenziari nel nostro Paese permane gravissimo per i livelli di preoccupante e perdurante alta criticità riferiti soprattutto al sovrappollamento, alla cronica carenza di organici e all'inadeguatezza dell'assistenza sanitaria;

molti dei detenuti sono affetti da patologie di vario tipo e tali patologie, talvolta contratte o riacutizzate dopo l'ingresso nel penitenziario, richiedono un'assistenza continuativa e una costante interazione con i servizi sanitari territoriali, una presenza particolare degli operatori sanitari che devono vigilare, tra l'altro, sulla corretta assunzione dei farmaci;

l'inadeguatezza logistica, strutturale e organizzativa delle strutture e la carenza di personale sanitario, con particolare riferimento alla figura professionale dell'infermiere, indispensabile per l'attività di cura e per la somministrazione dei medicinali, non consentono, tuttavia, nonostante la professionalità e l'abnegazione degli operatori, di fornire un'adeguata assistenza;

quotidianamente si registra un aumento di eventi violenti e di aggressioni nei confronti del personale di Polizia penitenziaria e del personale sanitario operante negli istituti penitenziari;

sempre più spesso gli organi di stampa ripropongono le tematiche riguardanti l'eccessivo sovraffollamento della popolazione detenuta negli istituti penitenziari, ormai tristemente ritenuti vere e proprie «discariche umane»;

vi è la necessità di un'indifferibile attività di monitoraggio relativa agli adempimenti delle Regioni per rendere esecutivo il provvedimento di chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari,

impegna il Governo:

a porre in essere ogni iniziativa per garantire, all'interno delle strutture carcerarie, adeguati livelli di sicurezza sia per i detenuti, in particolare

quelli affetti da patologie psichiatriche, sia per il personale addetto alla loro vigilanza e cura;

a porre in essere ogni iniziativa affinché sia assicurata un'adeguata assistenza sanitaria ai detenuti nell'assoluto rispetto dei livelli essenziali di assistenza e se i medesimi risultino garantiti anche con riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008 recante «Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria».

G/1586 sez I/16/12

RIZZOTTI, STABILE, BINETTI, SICLARI, FREGOLENT, CANTÙ, LUNESU, MARIN

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

l'AMR, ovvero la resistenza antimicrobica, è un fenomeno naturale biologico di adattamento di alcuni microrganismi che acquisiscono la capacità di sopravvivere o di crescere in presenza di una concentrazione di un agente antimicrobico che è generalmente sufficiente ad inibire o uccidere microrganismi della stessa specie;

nel mese di gennaio 2018 è stato pubblicato il primo rapporto del «*Global Antimicrobial Surveillance system (GLASS)*», la sorveglianza dell'antibiotico-resistenza coordinata dall'organizzazione mondiale della sanità (Oms), che si propone di contribuire alla lotta all'antibiotico-resistenza sostenendo la sorveglianza a livello globale con un approccio standardizzato alla raccolta e all'analisi dei dati;

il documento, in linea con le indicazioni fornite dall'Oms, ha l'obiettivo di fornire un indirizzo coordinato e sostenibile per contrastare il fenomeno dell'antibiotico-resistenza (Amr) a livello nazionale, regionale e locale, attraverso l'integrazione di tutti i settori interessati: umano, veterinario, sicurezza degli alimenti, agricolo e ambientale;

il Governo italiano, sulla base dell'«*WHO Global Action Plan on Antimicrobial resistance*», nel 2017 ha adottato il «Piano Nazionale di Contrasto all'Antimicrobico Resistenza (PNCAR) 2017-2020», che impegna tutte le Regioni e Province Autonome italiane alla sua attuazione;

il Decreto del Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria del 3 novembre 2017, ha istituito un tavolo multisettoriale - al quale si incontrano competenze ed expertise dei diversi ambiti a livello nazionale e regionale - di coordinamento per l'implementazione e il monitoraggio del PNCAR. Al tavolo è conferito il mandato di favorire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano;

i suddetti documenti non sono stati pienamente implementati ed il PNCAR non è ancora pienamente compiuto,

impegna il Governo:

1) a promuovere presso la popolazione la conoscenza delle problematiche relative alla resistenza antimicrobica, al fine di sensibilizzare la cittadinanza;

2) a prevedere le opportune iniziative, di concerto con le Regioni, per contrastare il fenomeno della resistenza antimicrobica, anche dando piena attuazione a quanto previsto dal PNCAR;

3) a coinvolgere, nei limiti delle sue competenze e capacità, la Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali (SIMIT) o le altre associazioni di categoria rappresentanti la comunità di infettivologi italiani.

4) ad avviare efficaci campagne di sensibilizzazione dei cittadini, e dei professionisti coinvolti, volte a promuovere un uso corretto e responsabile dei farmaci antibiotici;

5) a implementare i programmi di formazione dei veterinari e dei medici, con particolare riguardo ai medici di medicina generale, al fine di migliorare l'appropriatezza prescrittiva di farmaci antibiotici e consentire l'individuazione delle terapie più idonee e corrette.

G/1586 sez I/17/12 (testo 2)

RIZZOTTI, STABILE, BINETTI, SICLARI

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

la legge di Bilancio del 2017, con l'art. 1 commi 400, 401 e 405, ha stanziato per gli anni 2017, 2018 e 2019, 500 milioni di Euro annui per i

farmaci innovativi e 500 milioni di Euro annui per i farmaci innovativi oncologici così come qualificati in base ai criteri predisposti da AIFA;

la legge di bilancio per il 2020 non prevede alcuna conferma dei fondi citati;

inoltre, sono prossimi ad entrare nel mercato italiano nuove terapie fortemente innovative cosiddette «trasformative» - ossia capaci di trasformare la naturale storia patologica di un paziente - che offrono soluzioni «one-shot» paziente-specifiche o per nicchie di pazienti, ad alto costo. Il riferimento è, in particolare, alle nuove «terapie geniche» appartenenti al novero delle terapie avanzate, che per loro intrinseche caratteristiche possono essere somministrate solo in centri di riferimento altamente specializzati;

è diventato dunque emergenziale garantire ai pazienti immediato accesso alle suddette terapie trasformative;

sarebbe opportuno creare in via sperimentale un fondo dedicato per le terapie geniche nel quale vengano definiti anche gli standard che i centri di riferimento dovrebbero avere per poter accedere direttamente a tale fondo che, infatti, non dovrebbe rispondere alla logica dell'allocazione delle risorse regionali su base «pro-capite», piuttosto dell'attribuzione delle risorse a chi effettivamente compra il farmaco e somministra la terapia,

impegna il Governo a valutare la possibilità:

di garantire una copertura finanziaria alle terapie geniche, attraverso modelli di finanziamento a medio-lungo periodo, con vincolo di destinazione, attraverso il rifinanziamento nel 2020 dell'attuale Fondo per i farmaci innovativi non oncologici e per i farmaci innovativi oncologici;

di creare dei raggruppamenti omogenei di diagnosi (DRG) dedicati alle terapie geniche.

G/1586 sez I/18/12 (testo 2)

RIZZOTTI, STABILE, BINETTI, FREGOLENT, SICLARI, CANTÙ, LUNESU, MARIN

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

la tutela della salute della donna e l'importanza della prevenzione primaria sono importanti per la donna, in particolare in un momento impor-

tante della vita quale la gravidanza e necessitano di un accesso omogeneo a screening e test diagnostici, il più possibili precoci, sicuri e di elevata qualità;

strumenti come gli screening prenatali non invasivi (NIPT), che ad oggi non rientrano nei LEA, garantiscono una gravidanza più serena e sicura per la salute della donna e del feto;

in particolare, i NIPT riconoscono la presenza di aneuploidie autosomiche fetali attraverso l'analisi di frammenti di DNA libero presenti nel sangue materno e si basano su un algoritmo in grado rilevare, alla luce anche dell'età della donna, il rischio di sviluppare le più comuni alterazioni cromosomiche, quali la trisomia 21, la trisomia 13 e la trisomia 18, riducendo il ricorso ad indagini diagnostiche invasive (come l'amniocentesi e la villocentesi) e abbattendo il numero degli aborti collegati alle tecniche di prelievo dei tessuti fetali, con un alto tasso di sicurezza e precocità;

ad oggi, in Italia, i NIPT vengono proposti in regime privatistico, in un contesto deregolamento dal punto di vista dei requisiti di qualità, di performance e di numero di anomalie ricercate,

si stima che l'utenza di questo servizio interessi potenzialmente al momento nel nostro Paese circa 50.000 madri all'anno, con costi variabili tra i 350 e i 900 euro;

la possibilità dell'adozione dei NIPT come principale metodo di screening prenatale è stata oggetto di uno studio svolto dal Consiglio Superiore di Sanità (CSS), e successivamente da un altro, condotto da parte di un gruppo di lavoro regionale istituito dalla Regione Emilia Romagna;

in particolare le linee guida prodotte dal CSS giungono alla conclusione che «Nella prospettiva di offrire anche nel nostro Paese lo screening delle principali aneuploidie autosomiche mediante il NIPT, è indispensabile programmare la centralizzazione dei laboratori di screening in un numero limitato di strutture, con un'utenza sovregionale. In questo modo sarebbe possibile contenere i costi dell'analisi che diventerebbero competitivi rispetto a quelli attualmente coperti dai programmi di diagnosi prenatale invasiva»;

il Consiglio Superiore di Sanità nello stesso documento e per la parte di analisi dei costi ha affermato: «una volta completata tale fase, l'analisi di un numero elevato di campioni non crea complessità particolari. La sua precocità e la sua esecuzione programmata, inoltre, non comportano situazioni critiche ed emergenziali, peraltro frequenti nella diagnosi invasiva classica»,

impegna il Governo a valutare la possibilità:

di assumere iniziative per inserire i Test Prenatali Non Invasivi nell'ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza, garantendo così alle donne in gravidanza un accesso equo ed omogeneo su tutto il territorio nazionale alla prevenzione primaria in gravidanza;

di predisporre le opportune raccomandazioni per garantire il rispetto degli standard qualitativi per l'utilizzo dei NIPT;

di adottare le iniziative idonee, di concerto con le Regioni, per programmare la centralizzazione dei laboratori dei NIPT, così come dallo studio del CSS.

G/1586 sez I/19/12 (testo 2)

RIZZOTTI, STABILE, BINETTI, SICLARI

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

il tumore al seno rappresenta circa un terzo dei tumori femminili. Le donne viventi in Italia nel 2018 che hanno avuto in passato una diagnosi di tumore della mammella sono poco meno di 800.000;

il miglioramento delle prospettive di vita per diverse tipologie di tumore, è anche conseguente alle novità in termini di tecnologie diagnostiche, e alle campagne di prevenzione messe in atto dal servizio sanitario nazionale;

l'utilizzo delle apparecchiature più vecchie, oltre a comportare un'indebita esposizione di radiazioni ionizzanti, rischia di aumentare notevolmente, per la ridotta capacità diagnostica, il numero di false negatività e quindi di ritardare il momento diagnostico;

secondo i dati del Ministero della Salute al 3 ottobre 2019 risultano registrati complessivamente 1.687 mammografi nelle strutture pubbliche e private con la seguente distribuzione in termini di età:

minori di 5 anni - » 36,8 per cento;

tra 5 e 10 anni - » 31,3 per cento;

oltre 10 anni - » 31,9 per cento;

si rileva pertanto che verosimilmente il fabbisogno di mammografi per la sostituzione di quelli aventi più di 10 anni potrebbe risultare pari a 538,

impegna il Governo, compatibilmente con le risorse finanziarie a legislazione vigente:

a destinare risorse finanziarie specifiche per l'acquisto di nuovi strumenti diagnostici utili alla diagnosi di tumore alla mammella.

G/1586 sez I/20/12

RIZZOTTI, STABILE, BINETTI, SICLARI, FREGOLENT, CANTÙ, LUNESU, MARIN

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premessi che:

la depressione maggiore è un disturbo psichiatrico ampiamente diffuso nella popolazione italiana e in continua crescita, risultando tra una delle principali cause di invalidità temporanea e permanente in tutte le popolazioni mondiali. La depressione secondo l'O.M.S. è classificata oggi come la prima causa di disabilità: in Europa si stima che più di 35 milioni di cittadini in tutte le fasce di età vivano con questa problematica di salute mentale, in Italia questa patologia ha una prevalenza di circa il 5,5% della popolazione ovvero circa 3,5 milioni di pazienti, cifra destinata ad aumentare;

le donne sono particolarmente esposte alla depressione direttamente e come *caregiver*. Il rapporto donna-uomo è pari a 2:1;

l'impatto sulla qualità di vita è drammatico per il paziente, ma anche per la famiglia poiché corrode il funzionamento individuale e sociale della persona;

la depressione ha un impatto socioeconomico pesantissimo: l'assenza dal lavoro e la scarsa produttività sono correlate alla gravità della malattia e i costi diretti (per farmaci, interventi psico terapeutici, visite specialistiche, ecc.) incidono in minima parte;

sulla depressione, così come sulla malattia mentale in generale, grava ancora oggi una pesantissima stigmatizzazione fondata su stereotipi e luoghi comuni,

impegna il Governo:

a potenziare la ricerca al fine di individuare le cure o le combinazioni di trattamento più efficaci e innovative;

ad attivare campagne di prevenzione e screening di comprovata validità scientifica che riducano i tempi di attesa per arrivare alla diagnosi di depressione;

a potenziare la rete dei servizi sanitari dedicati alla salute mentale, territoriali e della medicina generale e specialistica;

a promuovere le azioni necessarie per attivare un Piano nazionale di lotta alla depressione che evidenzi i bisogni e gli strumenti con il coinvol-

gimento tutti gli interlocutori: specialisti, psichiatri, neuropsichiatri, psicologi, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, e anche insegnanti e famiglie nonché' associazioni di pazienti.

G/1586 sez I/21/12

STABILE, RIZZOTTI

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 23 del d.lgs. 75/2017 dispone che «Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione»;

nelle more di attuazione di tale processo il comma 2 dello stesso articolo congela al 2016 l'«ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale» con conseguente mancato utilizzo della Retribuzione Individuale di Anzianità (R.I.A.) dei medici e dirigenti sanitari dipendenti cessati dal servizio;

sulla fattispecie sono intervenute numerose deliberazioni della Corte dei Conti (una per tutte Corte dei Conti, Sezione autonomie, deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG che ha espresso un principio di diritto «Gli incrementi del Fondo risorse decentrate definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017»);

con la sottoscrizione dell'ipotesi contrattuale Area della sanità avvenuta il 24 luglio 2019, le O.O.S.S. della Dirigenza Sanitaria hanno ottemperato al dettato del comma 1 articolo 23 del d.lgs. 75/2017 procedendo alla armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale afferente alla stessa area contrattuale, attraverso l'unificazione dei fondi per la posizio-

ne ed il disagio e la armonizzazione dei fondi di risultato - Capo IV Titolo V dell'Ipotesi «I Fondi»;

il rinnovo dei contratti di lavoro del pubblico impiego non può prescindere dal ripristino delle risorse previste dai vigenti contratti di lavoro per la remunerazione dell'incremento della produttività e dell'efficienza nonché per la valorizzazione del merito e del disagio lavorativo; diversamente non potrebbe avere luogo di fatto un'efficace contrattazione decentrata sui luoghi di lavoro;

occorre superare il tetto fissato dall'art. 23 del D. Lgs. 75/2017, altrimenti tali risorse andranno disperse, allo scopo di ricollocare, senza incremento di spesa pubblica, nei fondi contrattuali le risorse liberate dai dirigenti sanitari che vanno in pensione (la cui entità è attualmente già finanziata dal FSN),

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di porre in essere tutti gli atti idonei, anche attraverso provvedimenti normativi, volti a garantire l'incremento del fondo legato alla Ria dei cessati, in quanto onere già coperto dalla finanza pubblica.

G/1586 sez I/22/12

STABILE, RIZZOTTI

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

le liste di attesa per le prestazioni specialistiche costituiscono il problema più sentito dai cittadini;

quelle che pesano sui pazienti sono per le visite specialistiche, per la diagnostica di secondo livello (tac e risonanze magnetiche, ad esempio), per la chirurgia in elezione (come ernie, colecisti non complicate, protesi d'anca o di ginocchio eccetera). La loro riduzione dipende dall'incremento dell'offerta attraverso un aumento di numero del personale medico veterinario e sanitario specialistico o delle ore lavorate;

lo stanziamento di 235 milioni deciso dal Governo secondo quanto stabilito dall'articolo 55 del disegno di legge in esame, per l'acquisto di attrezzature diagnostiche di primo livello per i MMG, dimostra la attenzione al problema;

il CCNL 2016-2018 della Dirigenza sanitaria prevede la possibilità per i professionisti di effettuare prestazioni aggiuntive fissando la retribuzione a 60 euro l'ora. Per ogni milione di ore/anno effettuate si rendono disponibili tre milioni di prestazioni;

un procedimento di defiscalizzazione o di investimento specifico per la produttività aggiuntiva permetterebbe di mettere a disposizione milioni di ore per abbattere queste attese,

impegna il governo:

a valutare l'opportunità di applicare l'aliquota fiscale del 15% alle retribuzioni della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, derivanti dalla effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste dalle aziende sanitarie per l'abbattimento delle liste di attesa.

G/1586 sez I/23/12

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

la salute mentale costituisce una emergenza troppo spesso sottovalutata, nonostante ci siano molteplici segnali della condizione di criticità presente nel nostro Paese. In Italia sono assistite dai servizi specialistici 851.189 persone e la legge 180/78, conosciuta come legge Basaglia, che aveva portato l'Italia ad essere un punto di riferimento a livello europeo, ha urgente bisogno di un aggiornamento, che tenga conto del mutato quadro socio-economico in cui si vive oggi;

supportare le famiglie in cui vivono persone affette da disturbi che investono la salute mentale, facilitare le persone affette da problemi di salute mentale nella ricerca di un lavoro, nell'inclusione sociale e abitativa, aggiornare i Lea, verificare il rispetto della normativa del TSO in tutto il territorio nazionale, incrementare i fondi per consultori e distretti sanitari, assumere nuovo personale specializzato, e aggiornare la formazione del personale sanitario sociosanitario ed educativo oggi in servizio, costituiscono concrete forme di intervento se si vuole realmente venire incontro ai bisogni di salute delle persone;

ma è soprattutto sul piano della integrazione dei servizi socio-sanitari presenti sul territorio che occorre elaborare risposte nuove e più e meglio rispondenti alle esigenze di queste persone, tanto più quando si tratta di minori e di adolescenti. Perché solo un intervento precoce nei loro confronti permette di controllare l'insorgere della patologia ed evitare che cronicizzi o degeneri in forme più gravi;

il primo passo su cui è necessario intervenire riguarda in ogni modo la rimozione dello stigma per rimuovere qualsiasi forma di discriminazione, stigmatizzazione ed esclusione nei loro confronti, e promuovere l'esercizio attivo dei loro diritti costituzionali e delle loro libertà fondamentali, anche mediante campagne nazionali di comunicazione coordinate dal Ministero della salute, includendo interventi, azioni e strategie finalizzati alla promozione della salute mentale, alla prevenzione e alla diagnosi precoce del disagio e dei disturbi mentali;

si tratta inoltre di aggiornare i livelli essenziali di assistenza privilegiando percorsi di cura individuali in una prospettiva di presa in carico della persona nel complesso dei suoi bisogni, per una piena inclusione sociale secondo i principi della «*recovery*» e sulla base di un processo partecipato, attraverso un approccio multisettoriale e intersettoriale, per favorire l'inclusione nelle attività territoriali;

impegna il governo a valutare la possibilità di:

assumere iniziative, per quanto di competenza, volte a incrementare, sul territorio nazionale, l'attività dei consultori familiari e dei distretti sanitari, potenziandone gli interventi sociali e di sostegno psicologico a favore delle famiglie;

rafforzare l'azione di coordinamento, monitoraggio e documentazione svolta dal Ministero della salute al fine di superare le drammatiche disuguaglianze nell'accesso ai servizi del Dsm e nei processi di cura, evidenziando le linee di tendenza del sistema di cura e le criticità da superare,

porre in essere, in coerenza con l'attuale quadro di finanza pubblica, maggiori risorse economiche volte all'incremento di personale sanitario specializzato, con particolare riguardo a un'adeguata dotazione di psichiatri, psicologi clinici e psicoterapeuti, oltre a operatori sociali con funzioni educative e riabilitative e a tecnici della riabilitazione psichiatrica, al fine di fare fronte a una situazione di disagio in crescente ascesa e di garantire un effettivo accesso ai servizi sanitari e sociosanitari da parte di chi soffre di disturbi mentali.

G/1586 sez I/25/12

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI, STABILE, FREGOLENT, CANTÙ, LUNESU, MARIN, MARINELLO

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premessi che:

da tempo il SSN cerca di spostare l'asse della sua attenzione dall'ospedale ai territori, anche per fronteggiare tre emergenze indiscusse: anzianità, disabilità, cronicità, che richiedono una intensificazione dei servizi sanitari e socio-sanitari territoriali; la figura dell'infermiere di famiglia e di comunità, così come è stata disegnata a livello internazionale, Oms in testa, può rappresentare un elemento di garanzia per l'intero SSN;

in questa logica l'infermiere di famiglia può rappresentare una sorta di «pivot» per le aree interne del Paese e per quelle periferie delle grandi Città e comunque ai centri urbani, in cui si annidano problematiche come quelle descritte. Si tratta delle zone meno accessibili del paese, in cui l'infermiere di famiglia potrebbe contribuire a garantire coesione sociale e contrasto alle disuguaglianze di salute;

le zone montane e le isole, le cosiddette «aree interne», costituiscono oltre un terzo del territorio italiano (le zone montane coprono il 35,2% e le isole l'1% della Penisola). In queste zone è fondamentale la collaborazione degli infermieri di famiglia e di comunità, come mediatori tra le esigenze del territorio e il Dipartimento degli Affari regionali, per ottenere una maggiore attenzione - sociale e di cura - in zone che oggi si stanno spopolando, proprio perché prive di supporti sociali e più in generale di servizi pubblici;

la collaborazione attiva degli infermieri di famiglia può fare da bussola per monitorare i bisogni della popolazione in tempo reale e soddisfarne le esigenze più urgenti in modo soddisfacente; si tratta spesso di popolazione anziana, che necessita di aiuto per gestire disabilità e cronicità;

il disegno di legge di bilancio 2020 ha previsto un finanziamento *extra* di 60 milioni per il 2020 e di 70 milioni per ciascuno degli anni successivi che si aggiungono al Fondo attuale; ma queste risorse economiche, pur nella loro esiguità, possono essere sfruttate pienamente solo se si attua contestualmente un nuovo modello di assistenza che coinvolge l'infermiere domiciliare;

creare delle antenne sensibili per captare bisogni emergenti, predisporre figure competenti per intervenire tempestivamente ed efficacemente, costituisce uno snodo essenziale per una innovazione autentica del SSN; ma il cambiamento per essere efficace va introdotto in modo omogeneo anche nel Patto per la salute che le Regioni stanno disegnando con il ministero della Salute.

impegna il Governo:

di valutare l'opportunità di introdurre la figura dell'infermiere domiciliare prima in modo sperimentale in alcune aree da monitorare attentamente e poi in tutte le regioni per garantire universalità, solidarietà ed equità nell'assistenza.

G/1586 sez I/26/12

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

c'è la diffusa convinzione che in Italia siamo in carenza di medici, per cui occorre aumentare il numero degli iscritti a medicina, incrementare i contratti di lavoro per gli specializzandi e soprattutto - questa è la grande novità - assumerli nell'ambito delle strutture del SSN anche prima che il loro iter di specializzazione sia stato completato;

una recentissima sentenza della cassazione, nel suo giudizio di condanna, ha affermato che lo Specializzando non è solo un esecutore di ordini, ma pur non avendo piena autonomia, risponde comunque delle sue attività;

il caso è relativo a una donna ricoverata presso una casa di cura che, dopo un'amniocentesi, è stata affidata alle cure di una specializzanda che non è stata in grado di assisterla in modo appropriato. A seguito di complicazioni la donna aveva subito un aborto, cui aveva fatto seguito un gravissimo *shock* settico, con conseguente perdita della capacità di procreare e insufficienza renale cronica;

la Cassazione, terza sezione civile, con la sentenza 26311/2019, ha definitivamente condannato il medico, la specializzanda e la casa di cura, affermando che il medico specializzando non esegue solo «ordini», ma risponde delle sue attività anche se non è in grado di compierle. Ha la laurea in me-

dicina, ha sostenuto un esame di abilitazione e anche, se con un'autonomia limitata, se svolge attività mediche, ne risponde penalmente.;

dopo la condanna da parte del tribunale e il relativo ricorso, la Corte d'Appello aveva condannato comunque la casa di cura, il medico esecutore dell'amniocentesi (in quanto non avrebbe dovuto lasciare in altre mani, se non del suo stesso livello professionale, una sua paziente che aveva cominciato a seguire) e la specializzanda, in solido tra di loro, al pagamento di 3.543.190 euro oltre agli interessi legali e la compagnia assicuratrice della specializzanda a coprirla fino al massimale di 516.456 euro e quella del medico a tenerlo indenne nei limiti indicati;

secondo la Corte l'esecuzione dell'amniocentesi era stata corretta, e il ginecologo partendo il giorno dopo per gli Stati Uniti aveva affidato la paziente alla specializzanda, che avrebbe dovuto sostituirlo in sua assenza. Lei però, a fronte della gravità della situazione, anziché prescrivere l'immediato controllo ecografico e una terapia antibiotica a largo spettro, si era limitata ad una assistenza superficiale, che risultava del tutto inadeguata;

secondo la Cassazione, lo specializzando chiamato a svolgere attività che non è in grado di compiere (o che non si ritiene in grado di compiere) deve rifiutarne lo svolgimento. In caso contrario, se ne assume la responsabilità sotto tutti i punti di vista e la colpa è «per assunzione» che, come ricordato dalla stessa Cassazione, è riscontrabile in chi che «cagiona un evento dannoso essendosi assunto un compito che non è in grado di svolgere secondo il livello di diligenza richiesto all'agente modello di riferimento»;

impegna il governo:

nell'attuale emergenza medici di valutare l'inopportunità di assumere specializzandi che non abbiano ancora completato il loro iter formativo e di rivolgersi piuttosto ad una azione di chiaro e forte richiamo per brillanti colleghi medici che sono migrati all'estero ritenendo che in Italia non ci fossero sufficienti opportunità professionali. Molti giovani specialisti sono attualmente sotto-occupati semplicemente perché una serie di vincoli di bilancio non consente di assumerli nei modi opportuni.

G/1586 sez I/28/12

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI, STABILE, MARINELLO

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premessi che:

ad oggi, circa il 6-8% della popolazione europea è colpito da una malattia rara; in Italia, le persone che soffrono di malattie rare sono più di 770.000. Per molti di loro, per la maggioranza di loro non ci sono terapie specifiche, perchè la ricerca che ha per oggetto farmaci definiti come «farmaci orfani» riceve scarsi finanziamenti pubblici ed è spesso affidata alla inesauribile creatività dei privati, che spesso coincidono con le stesse associazioni di pazienti;

di fronte a terapie innovative che stanno emergendo comunque grazie alla ricerca è innegabile che ci si debba porre l'interrogativo di come renderle accessibili a tutti dato l'enorme costo che in molti casi hanno e la vera sfida oggi non è solo sul piano economico, ma su quello etico. La Farmaco-etica, nuova branca del sapere scientifico, si pone il problema di come rendere economicamente sostenibili le nuove terapie sempre più personalizzate;

è innegabile però che questo tema vada affrontato insieme, senza pregiudizi: pubblico e privato; piccole e medie aziende; scienziati e clinici; genitori e amministratori pubblici, politici ed economisti, tutti impegnati in modo costruttivo, per trovare risposte a terapie che, per quanto costose e complesse, non dobbiamo dimenticare che sono in grado di dare una prospettiva di vita fino a pochi anni fa impensabile;

ad esempio, con i finanziamenti della Fondazione Telethon, negli ultimi anni è stato possibile mettere a disposizione dei pazienti la terapia genica per l'immunodeficienza congenita ADA-SCID, ma sono state avviate anche strategie di terapia genica per migliorare le condizioni di pazienti affetti da altre malattie genetiche rare come la leucodistrofia metacromatica o la sindrome di Wiskott-Aldrich, insieme a studi clinici che valutano l'applicazione della terapia a persone affette da beta talassemia e mucopolisaccaridosi di tipo I e di tipo VI. Senza contare le numerose strategie terapeutiche al momento in fase di ricerca preclinica, che auspicabilmente, nei prossimi anni, potranno trasformarsi in nuove opportunità di cura;

ma va sottolineato che, se sono stati realizzati avanzamenti così importanti verso la cura, questo è anche grazie a iniziative come quelle promosse

dalle Associazioni di pazienti che presentano Malattie Rare, perché l'attività di sensibilizzazione così promossa contribuisce non solo ad alimentare un fermento continuo di ricerca e assistenza che solo vent'anni fa era impensabile, ma crea le premesse per un sostegno reciproco tra le associazioni, promuove corsi di formazione per pazienti esperti e soprattutto sostiene la speranza di tutti sui risultati che potrebbero esserci;

ma troppo spesso i malati rari si sentono così rari da avere la sensazione di essere soli, di essere stati abbandonati dalle istituzioni, come quando si chiedono perché a distanza di 4 anni non ci sia ancora il piano nazionale delle malattie rare... e perché in carenza di farmaci specifici per loro non ci sia un piano socio-assistenziale che garantisca qualità e intensità alle cure non farmacologiche;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di destinare più fondi alla ricerca delle malattie rare anche con opportune misure di defiscalizzazione e di investire in misura adeguata risorse per garantire una assistenza sociosanitaria qualificata e costante, a misura delle loro esigenze specifiche.

G/1586 sez I/29/12 (testo 2)

SICLARI, RIZZOTTI, STABILE

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

la legge di bilancio 2018, a fronte di una prevista crescita annua del PIL nominale del 3% nel triennio 2018-2020, ha ridotto progressivamente il rapporto spesa sanitaria/PIL dal 6,6% del 2018 al 6,4% del 2019, al 6,3% nel 2020 e 2021;

a seguito del costante definanziamento, le analisi effettuate sul database OECD *Health Statistics* dimostrano che la spesa sanitaria in Italia continua inesorabilmente a perdere terreno con progressivo avvicinamento ai livelli di spesa dei paesi dell'Europa Orientale. La regressione riguarda anzitutto la percentuale del PIL destinato alla spesa sanitaria totale, che nel 2016 è di poco inferiore alla media OCSE (8,9% vs 9%) e in Europa vede l'Italia fanalino di coda insieme al Portogallo tra i paesi dell'Europa occidentale. L'arre-

tramento è attestato tuttavia soprattutto per la spesa pro-capite totale, inferiore alla media OCSE (\$3.391 vs \$3.978), che colloca l'Italia in prima posizione tra i paesi più poveri dell'Europa: Spagna, Slovenia, Portogallo, Repubblica Ceca, Grecia, Slovacchia, Ungheria, Estonia, Polonia e Lettonia;

si pone pertanto un duplice problema di contrazione della spesa sanitaria: per un verso quantitativa legata alle politiche di rientro dal debito e di *spending review*; per altro verso proporzionale alla decrescita del PIL. Sono milioni i cittadini italiani che non riescono a curarsi a causa delle lunghe liste di attesa e per l'impossibilità economica di accedere alle cure private,

impegna il Governo, compatibilmente con le risorse finanziarie a legislazione vigente:

a valutare la possibilità di aumentare il finanziamento al Fondo Sanitario di almeno 10 mld di euro per coprire l'aumento del costo dei medicinali, della strumentazione sanitaria, della nuova tecnologia, per prevedere l'aumento degli stipendi dei medici e degli operatori sanitari, per mettere a norma le strutture ospedaliere e gli ambienti sanitari pubblici dove si registrano emergenze legate a problemi strutturali e logistici ed addirittura, in taluni casi, vere e proprie mancanze e/o carenze di strutture ospedaliere, per dare attuazione a molte leggi in materia sanitaria che sono bloccate per carenza di risorse, per legiferare per colmare le carenze assistenziali, per sbloccare il turn over ed avviare nuove assunzioni per medici, infermieri, amministrativi e personale tecnico-sanitario, reperendo le risorse dalle economie ricavate dal reddito di cittadinanza, dalla razionalizzazione dello stesso reddito di cittadinanza ovvero dalla sua eliminazione, nonché dagli sprechi in sanità che sono quantificati, secondo la relazione della Corte dei Conti, in oltre 20 miliardi di euro l'anno;

a valutare la possibilità di inserire un vincolo che riguarda la destinazione delle risorse al Fondo Sanitario calcolato sul PIL. Il vincolo da introdurre obbliga lo Stato a destinare «risorse economiche» non inferiori al vincolo di spesa prestabilito rispetto al PIL. Per esempio il Fondo Sanitario non deve essere inferiore all'attuale 6,8% sul PIL, che invece rappresenta, oggi, il limite massimo di finanziamento alla spesa sanitaria.

G/1586 sez I/30/12

SICLARI, RIZZOTTI, STABILE

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premessi che:

in Italia, oggi, mancano oltre 20.000 medici secondo il fabbisogno salute del Paese e, stando ai dati divulgati dalla Federazione medici di medicina generale (Fimmg) e dal sindacato dei medici dirigenti Anaa, nei prossimi 5 anni verranno a mancare fino a 45.000 medici per via dei pensionamenti;

questo comporta lunghe liste di attesa che impediscono l'accesso alle cure ai cittadini bisognosi che spesso sono costretti a doverne rinunciare per impossibilità economica di ricorrere alle cure private,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a sbloccare il turn over per assumere i medici, gli infermieri e gli operatori tecnici e sanitari che mancano secondo il fabbisogno salute del Paese e a regolamentare l'ingresso nelle scuole di specializzazione prevedendo un maggiore numero di specializzandi e aumentando il numero degli iscritti nelle facoltà di Medicina e Chirurgia.

G/1586 sez I/31/12 (testo 2)

SICLARI, RIZZOTTI, STABILE

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

in Calabria l'assistenza sanitaria non è adeguatamente garantita anche e soprattutto per la carenza di personale medico e paramedico,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere nuove e maggiori risorse per innalzare la remunerazione dei medici e di tutto il personale sanitario che opera in Calabria, nel quadro di una complessiva revisione a livello nazionale.

G/1586 sez I/32/12

SICLARI, RIZZOTTI, STABILE

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

il commissariamento, così come disciplinato, mira più a raggiungere gli obiettivi economici previsti dal piano di rientro delle Regioni commissariate piuttosto che un'assistenza sanitaria territoriale regionale efficace, efficiente ed adeguata. Il tutto è certificato dal tasso di migrazione sanitaria che indica il numero di pazienti delle regioni commissariate costretti a recarsi in altre regioni del Paese per poter accedere alle cure;

i motivi della migrazione sanitaria si rinvergono nella carenza di personale delle strutture ospedaliere con lunghe liste di attesa e/o nella mancanza di strumenti innovativi, di tecnologia e di nuovi farmaci che mancano a causa del blocco della spesa;

in Calabria è stato messo a rischio l'intero sistema sanitario territoriale (320 mln spesi per curare i calabresi fuori regione, il 21% di migrazione) con l'approvazione del Decreto Calabria sul quale, l'attuale Ministro della salute, allora all'opposizione, ha espresso voto contrario;

occorre pertanto apportare le opportune modifiche, prevedendo un fondo per finanziare le emergenze organizzative e strutturali che interessano

gli ospedali e lo sblocco dei concorsi per assumere l'organico necessario per risolvere l'emergenza assistenziale,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di rivedere il regolamento che disciplina il commissariamento della sanità nelle regioni, eliminando il blocco del turn over fino a coprire le carenze organiche delle strutture ospedaliere e prevedendo un fondo da utilizzare per la straordinaria manutenzione e l'acquisto di nuova strumentazione, di nuova tecnologia e di nuovi farmaci.

G/1586 sez I/34/12 (testo 2)

SICLARI, RIZZOTTI, STABILE

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

il *ticket* sanitario, come disciplinato, per alcune fasce di popolazione, condiziona ancora negativamente la scelta delle cure alle quali sottoporsi, impedendo la prevenzione, e questo è indegno di un Paese civile,

impegna il Governo, nel rispetto dei limiti posti dai vincoli di bilancio e tenute in considerazione le condizioni sociali ed economiche delle persone interessate:

a prevedere l'esenzione dal ticket sanitario per i minori fino al quattordicesimo anno di età e per tutti i pensionati, ciò al fine di incentivare e migliorare l'accesso alle cure sanitarie ed accurate campagne di prevenzione per le fasce deboli della cittadinanza, minori ed anziani e ad introdurre, quali prestazioni a carico del S.S.N., le protesi dentarie per i pensionati con bassi livelli reddituali, nonché degli ausili e delle protesi per i soggetti disabili che vogliamo svolgere attività fisica e sportiva.

G/1586 sez I/35/12

SICLARI, RIZZOTTI, STABILE

Accolto dal Governo come raccomandazione

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premessi che:

per molte patologie gravi ed invalidanti manca un percorso curativo che preveda l'assistenza domiciliare come momento essenziale e ciò grava sulle famiglie che devono gestire il familiare ammalato,

impegna il Governo:

per le patologie più gravi ed invalidanti, specialmente quelle motorie, neurologiche, cardiache ed oncologiche di introdurre, nel nuovo Patto per la Salute, l'obbligo a carico delle Regioni di prevedere idonee procedure che garantiscano la continuità assistenziale del malato in relazione alla patologia, associando al regime di ricovero ordinario, l'assistenza domiciliare, il supporto ed il sostegno psicologico per i malati terminali e tutte quelle prestazioni che migliorino le condizioni generali di cura e che diano dignità al fine vita.

G/1586 sez I/1/13

LOREFICE, MORONESE, L'ABBATE

Approvato dalla CommissioneLa 13^a Commissione permanente,

in sede di esame del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premessi che:

l'articolo 1 comma 317 della legge 30 dicembre 2018, n.145 autorizza il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ad assumere un contingente di 350 unità di personale;

il medesimo comma prevede la progressiva riduzione delle convenzioni stipulate per le attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale dello stesso Ministero secondo percentua-

li rigidamente predeterminate fino alla cessazione delle stesse prevista per il 2024;

considerato che:

nell'ottica della transizione verde del Paese il Ministero dell'ambiente riveste un ruolo di primaria importanza nell'azione di Governo;

il decreto-legge n. 86 del 2018 ha vieppiù potenziato i compiti del Ministero dell'ambiente, riconducendo a quest'ultimo le competenze in materia di contrasto al dissesto idrogeologico e di difesa e messa in sicurezza del suolo, nonché le competenze in materia di politiche di promozione per l'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse e di coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati;

la centralità ora assunta dal Ministero dell'ambiente rende necessario poter disporre di personale qualificato e numericamente adeguato per le nuove sfide ambientali, nel quadro del green new deal, espressamente previsto in specifiche disposizioni del disegno di legge di bilancio 2020 e che sarà oggetto di uno specifico disegno di legge collegato alla manovra da presentare entro gennaio 2020 a cura del medesimo Ministero;

il personale in servizio presso il Ministero dell'ambiente assunto dalle società *in-house* dello stesso Ministero e con il quale questo prevede di estinguere progressivamente le convenzioni in essere alla data del 2024, ha nel corso degli anni svolto attività di primaria importanza andando a sopperire alle croniche carenze di organico del Ministero, acquisendo professionalità e competenze di primo livello e assolutamente necessarie al perseguimento delle politiche poste in essere dal Ministero;

tale personale rappresenta, ormai, anche la memoria storica del Ministero dell'ambiente, un prezioso bagaglio di conoscenze che, se perso, minerebbe l'efficacia delle politiche in materia ambientale del nostro Paese per un considerevole lasso di tempo;

considerato infine che:

le procedure concorsuali previste dalla legge di bilancio 2018 non sono ancora state avviate e, presumibilmente, la conclusione delle stesse non potrà avvenire prima dell'avvio delle riduzioni delle convenzioni del Ministero dell'ambiente, aggravando ancor di più la situazione di carenza di personale del Ministero stesso,

impegna il Governo:

ad adottare, sin dal primo provvedimento utile, le opportune disposizioni normative affinché gli allontanamenti del personale delle società *in-house* del Ministero dell'ambiente previsti dall'articolo 1 comma 317 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non possano prendere avvio prima che siano trascorsi 24 mesi dalla presa di servizio dei vincitori delle procedure concorsuali ad oggi in corso;

a bandire, nel minor tempo possibile, procedure concorsuali che tengano in massimo conto le competenze possedute in materia ambientale e, in particolare, nelle amministrazioni centrali dello Stato competenti per materia e, in ogni caso, valutare ogni possibile altro intervento, anche normativo, per consentire al personale della Sogesid attualmente in servizio di continuare a essere impiegato al servizio delle amministrazioni centrali nell'attuazione delle politiche ambientali.

G/1586 Sez I/2/3

CANDURA, IWObI, VESCOVI

Respinto

La 3^a Commissione,

in sede di esame dell'A.S. 1586 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premesso che:

l'articolo 101, comma 1, estende l'ambito geografico di applicazione delle risorse del c.d. Fondo Africa, che viene rinominato "Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori";

tra gli altri, il fondo si prefigge come obiettivo quello di favorire rimpatri volontari assistiti di migranti dai Paesi di transito ai Paesi di origine, oltre a quello di fornire assistenza tecnica e formazione a favore delle Autorità dei Paesi di transito incaricate della gestione delle frontiere e della lotta contro il traffico di esseri umani;

considerato che:

sulla tematica migratoria, la *governance* multilaterale presenta evidenti difficoltà di applicazione in quanto i costi dell'intero processo di immigrazione impattano solamente su specifici paesi geograficamente posti a confine dell'Unione Europea;

come risulta da indiscrezioni di stampa, Paesi posti a confine come Malta giungono ad accordi con specifici Stati africani al fine di evitare di essere sottoposti ad un eccessivo carico migratorio,

impegna il Governo:

ad adottare accordi bilaterali con i Paesi di origine, di transito e di imbarco dei migranti al fine di interrompere i flussi migratorio e conseguentemente tutelare la sicurezza dei nostri confini e del nostro Paese.

G/1586 sez. I/2/7

SAPONARA, BARBARO, PITTONI

RespintoLa 7^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S.1586 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premessi che:

l'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al fine di attribuire natura strutturale al predetto Fondo «Sport e Periferie», ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 2018. Le suddette risorse iscritte su apposita sezione del relativo capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, venivano assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

l'articolo 1, comma 28, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ha previsto che «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse del Fondo Sport e Periferie sono trasferite alla società Sport e salute Spa, la quale subentra nella gestione del Fondo»;

il successivo comma 29 dello stesso articolo ha precisato che «per le attività necessarie all'attuazione degli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'Ufficio per lo sport si avvale della società Sport e salute Spa»;

l'articolo 20 della presente legge attribuisce nuovamente all'Ufficio per lo Sport la gestione diretta delle risorse del Fondo Sport e Periferie,

impegna il Governo:

a mantenere l'attuale gestione in capo alla Società Sport e Salute S.p.A. per meglio garantire lo spedito svolgimento degli adempimenti necessari alla realizzazione degli interventi, evitando gli inevitabili aggravii burocratici che una gestione ministeriale comporterebbe.

G/1586 sez. I/10/7

SAPONARA, BARBARO, PITTONI

RespintoLa 7^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S.1586 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premessi che:

con l'articolo 28 si istituisce l'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR), sottoposta alla vigilanza congiunta della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con la finalità di potenziare l'attività di ricerca nel Paese, incrementando la sinergia tra le università e gli enti di ricerca pubblici e privati, in relazione agli obiettivi strategici della ricerca e dell'innovazione nonché agli obiettivi di politica economica del Governo, funzionali alla produttività e alla competitività del Paese;

il direttore e cinque componenti su otto del consiglio direttivo della futura Agenzia nazionale per la ricerca saranno di nomina politica;

al fine di «potenziare la ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca», alla nuova agenzia verranno assegnati «25 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022». Di questi, 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, sono destinati al funzionamento e al personale dell'Agenzia;

nel 2016 il governo Renzi provò a mettere le mani sulle nomine dei professori attraverso le contestate «Cattedre Natta», ma stavolta si cerca di arrivare alle risorse della ricerca attraverso «persone di elevata qualificazione scientifica, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca» pronte a entrare nel direttivo:

tutto questo confligge con la libertà di ricerca sancita all'articolo 33 della Carta costituzionale: infatti un'agenzia con due terzi dei vertici direttamente nominati dal Governo significa che la ricerca sarà completamente appannaggio della politica, che potrà decidere gli argomenti su cui investire i finanziamenti e a decidere se si può fare su una certa cosa, e chi può farla;

inoltre con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si stabilisce, tra l'altro, la dotazione organica dell'Agenzia, nonché i compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ma soprattutto sono definite le

procedure di semplificazione alternative in materia amministrativo contabile e le relative modalità di attuazione;

esiste già il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) che svolge nella sostanza funzioni equivalenti a quelle affidate alla costituenda agenzia, ma che dà molte più garanzie in tema di terzietà e indipendenza dalla politica;

si apprende in queste ore la totale dissociazione del Ministro dell'istruzione dall'iniziativa di costituire l'Agenzia e la sua volontà di allearsi in Parlamento per fare cambiare la norma e questo non può non gettare un'ombra di inquietudine sul metodo adottato nella redazione della legge di bilancio 2020,

impegna il Governo:

a sostenere la soppressione dell'articolo 28 della legge di bilancio 2020.

G/1586 sez. I/11/7

SAPONARA, BARBARO, PITTONI, BORGONZONI

Respinto

La 7^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S.1586 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

l'articolo 44, comma 4 incrementa lo stanziamento del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2019, a valere su una quota degli stanziamenti dell'anno 2019 iscritti su diversi capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni, le attività culturali e per il turismo (Mibact);

dalle audizioni delle varie categorie coinvolte sono emerse molteplici criticità nella gestione dei fondi, che il precedente Governo intendeva sanare attraverso una riforma del FUS;

nei criteri delle aggiudicazioni dei fondi c'è stato un tipo di giudizio da parte delle commissioni esaminatrici in cui il più delle volte è prevalsa la parte soggettiva della valutazione a scapito dei criteri oggettivi quali ad esempio la qualità della proposta e la qualità degli artisti. La parte soggettiva va rimodulata in modo che all'interno si utilizzino criteri oggettivi, come ad esempio la vendita dei biglietti. Occorre far rientrare il giudizio in parametri misurabili;

nella passata legislatura si è presa in considerazione l'ipotesi di una regionalizzazione del FUS, comunque mantenendo un ufficio centralizzato, per gestire il grande numero di istanze che arrivano. Nel territorio spesso c'è infatti la sensibilità per capire la rilevanza che un'esperienza artistica può avere in quella zona,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di gestire le risorse del FUS a livello regionale, ferma restando la centralità degli uffici dove giungono le richieste di finanziamento.

G/1586 Sez I/1/11

TOFFANIN, GALLONE, MALLEGGNI, FLORIS

Respinto

La Commissione lavoro pubblico e privato, previdenza sociale,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

premesso che:

il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 - recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo -, all'articolo 54-*bis* ha introdotto una nuova disciplina lavoristica, inerente allo svolgimento di prestazioni occasionali;

l'articolo 2-*bis* del decreto-legge in esame reca una serie di modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali attualmente contenuta nell'articolo 54-*bis* menzionato, (i cosiddetti PrestO), previste solo per alcuni ambiti come quello alberghiero ed agricolo; si eleva ad 8 unità per le aziende alberghiere e le strutture ricettive del turismo il limite massimo di dipendenti a tempo indeterminato, ai fini dell'ammissibilità del ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale. La disposizione prevede che la prestazione occasionale va preventivamente comunicata, attraverso la piattaforma informatica INPS, con l'indicazione della data e dell'ora di inizio e di termine della prestazione medesima; l'arco temporale di utilizzo non può essere superiore a 10 giorni, nel limite di 4 ore continuative nell'arco della singola giornata;

vengono escluse dal divieto al ricorso al contratto di prestazione occasionale, le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo;

sarebbe opportuno specificare che tra queste rientrano le attività operanti nei servizi alla persona;

sarebbe opportuno e auspicabile ridisciplinare il «lavoro accessorio» con riferimento ai diritti del lavoratore (assicurazione, riposo, compensi) e definire i limiti all'utilizzo di tale strumento, nonché i soggetti che possono farvi ricorso;

rispetto alla normativa vigente del Libretto Famiglia e del Contratto PrestO, occorre superare le problematiche emerse sul fronte imprese e sul fronte famiglie per semplificare l'accesso alle prestazioni accessorie pur garantendo la massima tracciabilità e trasparenza,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a ridisciplinare il lavoro accessorio estendendo lo strumento del *voucher* anche alle attività lavorative rese nei confronti degli imprenditori dei settori agricoltura, turismo, ivi compresi i pubblici servizi e lo spettacolo, commercio e servizi, servizi alla persona, artigianato e piccola e media impresa.

G/1586 sez I/24/12

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI, STABILE

Improponibile

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

l'attuale manovra di bilancio prevede di passare dai cinque giorni di congedo di paternità, previsti nella passata legge di Bilancio, a sette giorni e quindi rappresenta sicuramente un passo avanti concreto per venire incontro alle esigenze della famiglia. In realtà l'Europa ci chiede che i giorni per il congedo parentale siano almeno 10 e pur avendo elevato la soglia da 5 a 7 siamo ancora al di sotto delle richieste dell'UE e quindi a rischio infrazione. L'ovvia conseguenza è che si debba pagare come multa l'infrazione europea per aver disatteso le indicazioni pervenute. Allora i fondi non destinati al congedo parentale dei padri andrebbero all'Europa per saldo sanzione ricevuta;

oltretutto, paradossalmente da questa opportunità del congedo parentale per i padri, sia che si tratti di 5 o di 7 o di 10 giorni sono esclusi i lavoratori del pubblico impiego, per un mancato adeguamento di una precedente legge del 2013 sul Pubblico impiego;

non si tratta quindi di sanare solo una disparità di trattamento, dal momento che per il pubblico impiego tale strumento non esiste, ma di colmare una lacuna. Il diritto al congedo per i padri, contemplato nella riforma del lavoro necessita di un recepimento da parte del ministro, per potersi applicare ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Da quando fu istituito nel 2013 sono trascorsi ben sei anni e nessun ministro della PA ha affrontato il problema;

si tratta di una evidente disparità di trattamento ai limiti con una forma di vera e propria discriminazione, non *solo* famiglie e figli di lavoratori pubblici e privati sono uguali, ma anche i datori di lavoro pubblico e privato devono avere norme e criteri uguali, tanto più se si tratta di tutelare le famiglie. Occorre infatti ricordare che la norma a favore dei congedi di paternità viene fatta dal Governo, che però non si assume nessuna responsabilità economica concreta, mentre la carica sui datori di lavoro privato;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di sanare questa ingiustizia e di raccogliere questa istanza, dimostrando una sensibilità mancata fino a ora: le famiglie e i figli di lavoratori pubblici e privati sono uguali.

G/1586 sez I/27/12

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI

Improponibile

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

da anni l'Unione Europea ha fissato al 3% del Prodotto Interno Lordo nazionale, l'obiettivo di investimenti pubblici sulla ricerca da raggiungere entro il 2020; Secondo l'ultimo rapporto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'Italia investe solo l'1,3% del proprio PIL, posizionandosi al di sotto della media dei paesi dell'OCSE e dell'UE. Anche se il rapporto tra spesa in ricerca e sviluppo e PIL è passato dall'1,0% del 2000 all'1,3%, la spesa per ricerca e sviluppo finanziata dal Governo è rimasta stazionaria - di poco superiore allo 0,5% del PIL - mentre gli stanziamenti del MIUR verso gli enti pubblici di ricerca sono scesi dai 1.857 milioni del 2002 ai 1.483 milioni del 2015;

se si guarda al di fuori dei confini nazionali, in tema di studi scientifici lo scenario globale vede Stati Uniti e Cina ai primi posti (rispettivamente

rappresentano il 26% e il 21% delle pubblicazioni globali secondo i dati forniti dalla National Science Foundation degli Stati Uniti all'inizio del 2018). Gli USA e i paesi europei producono più studi nelle scienze biomediche e sono i più ripresi dalla comunità scientifica globale, mentre la Cina con le sue scoperte oggi originali e innovative è leader nella ricerca ingegneristica;

per molti ricercatori i 4 presupposti per il rilancio della ricerca in Italia dovrebbero essere: la stabilizzazione e il reclutamento (anche universitario), nuovi tipi di contrattazione, nuovi modelli di *governance* e un aumento sensibile dei finanziamenti. Attualmente negli EPR, secondo la legge Madia, avrebbero dovuto essere stabilizzati almeno altri 1.200 precari, su di un precariato totale di circa 4.000 unità, che avevano tutti i requisiti richiesti. Le loro speranze sono state disattese non solo a causa dell'insufficienza di fondi ma anche del comportamento difforme adottato da molti Enti di ricerca;

il Governo riducendo la capacità assunzionale degli Enti di ricerca con l'art. 29 dell'attuale legge di bilancio limita ulteriormente i margini d'azione degli Enti; servono invece nuove Basi normative per il rilancio della ricerca in termini di valorizzazione del personale, delle risorse, dei prodotti della ricerca e delle loro ricadute sul sistema Paese attraverso il ripristino di un comparto specifico per la Ricerca e la maggiore protezione della proprietà intellettuale, proprio attraverso una ridefinizione dell'ordinamento degli EPR;

impegna il Governo:

di valutare l'opportunità di istituire una 'cabina di regia' dedicata agli EPR, per dettagliarne struttura e funzioni, prima di dare vita all'Agenzia nazionale della ricerca prevista dall'art. 28, che diventerebbe, almeno inizialmente, una delega al Miur e alla funzione pubblica, per una durata di non più di 6 mesi, nei quali predisporre una definizione della *governance* degli enti di ricerca e dell'attività di ricerca delle università.

G/1586 sez I/33/12

SICLARI, RIZZOTTI, STABILE

Non accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante « Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in

materia sanitaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, ha peggiorato la situazione sanitaria in Calabria, in quanto non ha operato lo sblocco del turn over e non ha destinato risorse aggiuntive per la salute dei cittadini calabresi,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di istituire un nuovo fondo per affrontare l'emergenza sanitaria attraverso un piano straordinario che consenta di fornire l'assistenza sanitaria ai cittadini calabresi.
